

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01950 del 16/10/2024

Proposta n. 2040 del 16/10/2024

Oggetto:

Indizione procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti geografici, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) - Decisione a contrarre e approvazione degli atti di gara. Importo complessivo stimato € 57.937.062,00 (€ 68.889.497,00 comprensivo dell'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazione in aumento) al netto di Iva CUP master: C42E23007610001

Proponente:

Estensore	AVICENNA VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GAZZANI MARIA GRAZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Sisma 2016 – O.S.C.S.R. n. 42 del 31/12/2022 e ss.mm.ii.

Indizione procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti geografici, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) - Decisione a contrarre e approvazione degli atti di gara.

Importo complessivo stimato € 57.937.062,00 (€ 68.889.497,00 comprensivo dell'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazione in aumento) al netto di Iva

CUP master: C42E23007610001

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10/08/2023, con la quale è stato individuato il dott. Stefano Fermante quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione

post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTA la delibera n.1078 del 21 novembre 2018 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione che integra la delibera n. 359 del 29 marzo 2017, resa esecutiva con il D.P.C.M. 28 settembre 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 21/07/2023, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 e ss.mm.ii. recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e, in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare “[...] *con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.189/2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n.159/2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea* [...]”;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTI i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto n. 256/2022 recante “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*”;

VISTA l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nell’esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell’avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTO altresì l’art. 5 comma 1 dell’Ordinanza commissariale n. 140 del 30 maggio 2023 recante “*Ulteriori misure per la semplificazione e accelerazione della ricostruzione*”;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 recante “*Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120*”, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

VISTA l’Ordinanza speciale commissariale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante “*Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell’ordinanza n. 2 del 2021*”, come modificata dall’Ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2022 e dall’Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023 nel cui Allegato n. 1 è riportato l’elenco delle opere di urbanizzazione del Comune di Amatrice e di n. 2 interventi del Comune di Accumoli (rifacimento OO.UU. frazione di Macchia e rifacimento OO.UU. frazione di Macchiola) da gestire in modo unitario sulla base di un unico schema funzionale attraverso strumenti

semplificati e accelerati di attuazione, quali gli Accordo Quadro sia per la progettazione che per i lavori, con un finanziamento di importo complessivo pari ad € 72.651.983,34 e che prevede tra l'altro all'art. 5:

- comma 4 che *“Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, anche mediante accordo quadro, per una o più frazioni, o per tipologia di opere anche suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.110 del 2020 l'accorpamento degli interventi in lotti unitari è stabilito con decreto del Commissario straordinario;*
- comma 5 che *“In ragione della inderogabile necessità di garantire il coordinamento nella realizzazione dei sottoservizi indispensabili alla ripresa della città di Amatrice, il sub-Commissario può adottare disposizioni cogenti nei confronti di soggetti pubblici gestori di reti di sottoservizi pubblici”;*

VISTE le modifiche all'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 introdotte con Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023 e in particolare:

- il comma 1-bis in base al quale *“la realizzazione degli interventi di rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione e in particolare dei sistemi di collettamento fognario delle acque meteoriche e nere nel complesso delle frazioni del comune di Amatrice è effettuata in modo unitario e coordinato sulla base di uno schema funzionale generale preventivamente definito sull'intero ambito territoriale interessato che consideri oltre i costi di realizzazione anche i costi di gestioni e l'efficienza, l'affidabilità e la durabilità del sistema. Tale schema è sviluppato dall'ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio sulla base di un'analisi comparativa tra diverse soluzioni e formalizzato in un Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, di cui all'art. i dell'allegato I.7 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, da approvarsi d'intesa con il Comune di Amatrice e gli Enti locali e territoriali interessati sentite le aziende e società di gestione dei servizi pubblici interessate. Tale intesa è acquisita nell'ambito di una Conferenza di Servizi Speciale convocata ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza speciale n. 2 del 2021”;*

VISTO l'art. 5 bis dell'Ordinanza speciale n. 42 del 2022 introdotto dall'Ordinanza speciale n. 62 del 2023 secondo cui *“1. In considerazione della pluralità, contestualità e omogeneità per tipologie degli interventi da realizzare, il Soggetto Attuatore può ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. 2. Alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. I riferimenti normativi ivi contenuti al d.lgs. n. 50 del 2016, anche ai fini delle deroghe ivi previste, devono ritenersi riferiti ai corrispondenti istituti del d.lgs. n. 36 del 2023”;*

RICHIAMATO l'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 11 e 12 del medesimo articolo secondo le quali:

- comma 8 *“Considerato il carattere di urgenza del Programma Straordinario, attesa la necessità di conseguire ogni possibile semplificazione ed accelerazione procedimentale, non ostando i principi del legislatore euro unitario e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea al ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro con uno o più operatori economici, la procedura di evidenza pubblica è indetta ai sensi dell'articolo 33 della direttiva*

2014/24/UE e in deroga al Codice dei contratti pubblici (art. 54) e alle ancora vigenti norme del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, d'ora in avanti "Regolamento", in applicazione degli articoli 2, comma 4, e 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, e si svolgerà specificamente:

- senza rilancio competitivo;
 - con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero, in alternativa, anche per singoli Sub-lotti prestazionali, con il criterio del minor prezzo [...];
 - con la previsione della possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (ora articolo 107, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
 - in deroga, salvo ove espressamente richiamati nella documentazione di gara, ai regolamenti o provvedimenti, comunque denominati, di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti pubblici;
 - con la previsione che il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, verrà effettuato solamente sugli operatori economici che risulteranno assegnatari di uno o più sub-lotti Prestazionali;
- comma 11 "E' sempre consentito ai soggetti attuatori di procedere all'avvio in urgenza dei singoli Contratti specifici nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione degli appaltatori, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020; il soggetto attuatore può prevedere la consegna dei lavori o l'avvio dei servizi secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario, purché l'operatore economico risulti regolarmente iscritto nell'anagrafe antimafia degli esecutori, previsto dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016";

VISTO l'art. 10 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 e ss.mm.ii. nel cui allegato 1 è riportato il dettaglio degli interventi e della relativa copertura finanziaria;

VISTO l'art. 8 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 117/2021 avente ad oggetto "Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali";

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio, come stabilito dall'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza speciale n. 42 del 2022 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. A01743 del 18/09/2023, con la quale sono stati nominati l'Ing. Patrizia Boccanera, funzionario tecnico in servizio presso l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, quale Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 e il Gruppo di lavoro di supporto al RUP per l'attuazione dell'intervento in oggetto;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 57 del 4 luglio 2018, recante "Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie”;

VISTE le dichiarazioni del RUP e della Struttura di supporto relative all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, acquisite rispettivamente ai protocolli n. 0148662 del 01/02/2024 e nn. 0157588 del 05/02/2024, 0160243 del 05/02/2024, 0160375 del 05/02/2024, 0162731 del 05/02/2024, 0163139 del 05/02/2024, 0163497 del 05/02/2024;

VISTA la documentazione trasmessa dal RUP con prot. n. 1275468 dell'8/11/2023, comprendente:

- il quadro esigenziale degli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) redatto ai sensi dell'art. 41 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'art. 1 dell'allegato I.7
- il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, di cui all'art. 2 dell'allegato I.7 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

PRESO ATTO:

- della trasmissione, con nota prot. 1304480 del 14/11/2023, della suddetta documentazione al Commissario ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi speciale, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza speciale n. 2 del 2021 e prevista dall'Ordinanza Speciale n. 42 del 2022 e ss.mm.ii.;
- della nota del Sub-Commissario, acquisita agli atti con prot. n. 1398167 del 01/12/2023, di convocazione, per il giorno 18/12/2023, della Conferenza dei servizi speciale decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. 241/1990;
- della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale n. 67 del 31/01/2023 indetta dal Sub Commissario Straordinario del Governo, con la quale è stata acquisita l'intesa sullo *“Schema Funzionale generale delle reti di sottoservizi del complesso delle frazioni del Comune di Amatrice sulla base del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali”*;

VISTA la determinazione n. A00238 del 12/02/2024 con la quale, a seguito della Conferenza di Servizi Speciale convocata ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza speciale n. 2 del 2021, è stato approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali;

VISTA la determinazione a contrarre n. A00562 del 28/03/2024 con la quale è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti geografici, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi, relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) per l'importo complessivo stimato di € 6.539.289,44 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri nonché delle modalità di assegnazione dei punteggi individuati nel disciplinare di gara;

RITENUTO di poter avviare le procedure di selezione degli operatori economici per l'esecuzione dei lavori nelle more della definizione della procedura indetta con Determinazione n. A00562 del 28/03/2024, in quanto le progettazioni di alcune frazioni sono state già avviate in precedenza, con separato affidamento dei rispettivi servizi di ingegneria e architettura;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già programmati al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'imminente principio del risultato codificato all'articolo 1 del d.lgs. n. 36 del 2023;

VISTE:

- la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale" e relativi allegati;
- la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 – recante "Provvedimento art. 27 Pubblicità legale";
- la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, avente ad oggetto: "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e relativo allegato;
- la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione"

CONSIDERATO pertanto opportuno ricorrere alla conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 33/2023, per l'esecuzione dei lavori relativi afferenti ai tre lotti geografici utili a garantire una maggiore partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, nel rispetto delle previsioni dell'art. 58 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

- Lotto 1 denominato SALARIA;
- Lotto 2 denominato TRONTO;
- Lotto 3 denominato CASTELLANO;

DATO ATTO che il valore è stato stimato attraverso la redazione del DOCFAP e l'applicazione di costi parametrici in funzione dello sviluppo lineare delle condotte fognarie e delle urbanizzazioni da realizzare e che detto importo complessivo dell'Accordo Quadro ammonta ad € 57.937.062,00 IVA esclusa (diconsi *euro cinquantasettemilioninovecentotrentasettemilasessantadue/00*), così ripartito: lotto 1 Salaria € 20.913.112,00 oltre IVA, lotto 2 Tronto € 26.441.000,00 oltre IVA e lotto 3 Castellano € 10.582.950,00;

VISTO il quadro tecnico economico dell'intervento redatto secondo lo schema dell'art. 5, comma 1, dell'allegato I.7 del codice di cui all'allegato 1 al presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'ipotesi attuativa licenziata dalla Conferenza dei Servizi Speciale a seguito della valutazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali prevede la realizzazione in quattro stralci funzionali e che le opere inserite nello stralcio 0 risultano già al livello di progetto definitivo;

VISTO, altresì, l'articolo 17, comma 1, del codice dei contratti secondo cui, prima dell'avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 58 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 il quale prevede che *“La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.”*;

VISTI l'art. 59 commi 1,2 e 3 del D.lgs. n. 36/2023 e l'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, espressamente richiamato dall'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, secondo cui:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva. Per «accordo quadro» s'intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici chiaramente individuate a tal fine nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non possono in nessun caso comportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta;

VISTO l'art. 35, comma 3, del D.L. n. 189/2016 che dispone che *“le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo”*;

VISTA l'Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare l'Allegato 1 *“Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile”* che dispone che le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal

giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge;

VISTO l'art. 71 del D.lgs. 36/2023 concernente le procedure di scelta del contraente per i settori ordinari mediante "procedura aperta";

VISTO l'art. 108 del d.lgs. 36/2023 per il quale, non ricorrendo la caratteristica di notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo, può ricorrersi all'applicazione del minor prezzo per l'affidamento di tipologia di lavori peraltro caratterizzata da ripetitività ed elevata standardizzazione;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento dei lavori in argomento mediante gara europea, con procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, nonché con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara con possibilità di presentare offerta per tutti e tre i lotti ma limitando la possibilità di aggiudicazione dell'accordo quadro ad un solo operatore economico e per un unico lotto considerata l'estensione territoriale dei lotti e l'eventualità di avviare l'esecuzione del servizio contemporaneamente in più frazioni ricomprese nel singolo lotto;

VISTO l'art. 107, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale «*Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente*»;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del codice e dell'Allegato 1.3 del Codice la durata massima della procedura in oggetto è di nove mesi;

RITENUTO peraltro opportuno avvalersi del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

RITENUTO pertanto di indire una gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, in tre lotti per la selezione di un operatore economico per ciascun lotto con cui concludere un accordo quadro per l'affidamento dei lavori relativi al *Rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e nel Comune di Accumoli limitatamente alle frazioni di Macchia e Macchiola* per un importo complessivo di € 57.937.062,00 IVA esclusa, con facoltà di applicare l'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del codice ed in generale tutte le deroghe previste dalle suddette ordinanze speciali e pertanto di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente:

- Bando di gara;
- Schema di disciplinare di gara;
- Schema domanda di partecipazione;
- Schema dichiarazioni mandanti/consorziate;
- Schema dichiarazione-titolare-effettivo;
- Schema modello offerta economica;
- Schema modello CSA;
- Schema di accordo quadro;

- Schema di contratto attuativo;

DATO ATTO che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del RUP e dei componenti del gruppo di lavoro non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

VISTA la determinazione n. A01884 del 07/10/2024 con la quale si è proceduto alla sostituzione temporanea dell'ing. Patrizia Boccanera nel ruolo di Responsabile Unico di Progetto e di componente/presidente di commissione di gara su tutte le procedure a lei assegnate, a far data dal 30/09/2024, al fine di assicurare continuità nei procedimenti finalizzati alla realizzazione degli interventi, nominando l'arch. Mariagrazia Gazzani, dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione pubblica dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, che risulta essere in possesso delle competenze professionali adeguate e dei requisiti necessari;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti della procedura in oggetto, prot. n. 0938103 del 23/07/2024 con la quale l'Unità Operativa Speciale ha verificato, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 7 agosto 1990;
2. di indire una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, sopra soglia comunitaria, in tre lotti, per l'affidamento mediante accordo quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di "*Rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e nel Comune di Accumoli limitatamente alle frazioni di Macchia e Macchiola*" per un importo complessivo stimato di € 57.937.062,00 oltre IVA da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e riconducibile alle categorie:
 - Lotto 1 Salaria: categoria prevalente OG.6 class. VII, categoria scorporabile OS21 class. IV bis, categoria scorporabile OG10 class. IV bis.
 - Lotto 2 Tronto: categoria prevalente OG.6 class. VIII, categoria scorporabile OS21 class. V, categoria scorporabile OG10 class. V.
 - Lotto 3 Castellano: categoria prevalente OG.6 class. VI, categoria scorporabile OS21 class. IV, categoria scorporabile OG10 class. IV;
3. di poter applicare l'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
4. che in caso di applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, verrà effettuato solamente sugli operatori economici che risulteranno assegnatari dei lotti prestazionali;
5. di disporre che gli operatori economici partecipanti alla gara possano presentare offerte per tutti e tre i lotti, ma con aggiudicazione limitata ad un solo lotto;

6. di stabilire il termine di venticinque giorni dalla pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 84 del codice per la ricezione delle offerte;
7. di dare atto che il valore globale dell'appalto comprensivo dell'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazione in aumento, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023, ammonta ad € 68.889.497,00 al netto di Iva;
8. di approvare i seguenti atti di gara allegati alla presente determinazione:
 - Bando di gara;
 - Schema di disciplinare di gara;
 - Schema domanda di partecipazione;
 - Schema dichiarazioni mandanti/consorziate;
 - Schema dichiarazione-titolare-effettivo;
 - Modello/schema dichiarazione sussistenza conflitto di interessi
 - Schema modello offerta economica;
 - Schema modello CSA;
 - Schema di accordo quadro;
 - Schema di contratto attuativo;
9. di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice e ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, applicabile al presente appalto ai sensi dell'art. 5 bis dell'Ordinanza speciale n. 42 del 2022 introdotto dall'Ordinanza speciale n. 62 del 2023, per il quale *il soggetto attuatore può prevedere la consegna dei lavori o l'avvio dei servizi secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario, purché l'operatore economico risulti regolarmente iscritto nell'anagrafe antimafia degli esecutori, previsto dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;*
10. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
11. di espletare la procedura in modalità telematica mediante l'utilizzo della suddetta piattaforma STELLA;
12. di dare atto che per la presente procedura non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo al RUP e ai membri del gruppo di supporto;
13. di disporre la pubblicazione del bando di gara nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nei termini e secondo le modalità riportate nella Delibera n. 263 del 20.06.23, adottata dall'ANAC in attuazione dell'art. 27 del Codice e la pubblicazione di tutta la documentazione di gara sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e sul profilo di committente <https://ursisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti" ;
14. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante <https://ursisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante

Copia

BANDO DI GARA

Indizione procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti geografici, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) - di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - Sisma 2016- O.C.S.R. n. 42 del 31/12/2022.
Importo complessivo stimato € 57.937.062,00 (€ 68.889.497,00 comprensivo dell'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazione in aumento) al netto di Iva

SEZIONE I

Amministrazione aggiudicatrice:

I.1) Amministrazione aggiudicatrice:

Denominazione: Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio

Indirizzo: Via Flavio Sabino 27

Città: Rieti (RI)

Codice postale: 02100

Paese: Italia

Codice NUTS: IT142

Telefono: 07462641

Posta elettronica: mggazzani@regione.lazio.it; pec.usrlaziogare@pec.regione.lazio.it

Indirizzo Internet: <https://usrsisma.regione.lazio.it>

Responsabile unico del progetto: arch. Mariagrazia Gazzani

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito internet: <https://usrsisma.regione.lazio.it>, <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.asp>

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica e-procurement S.TEL.LA. della Regione Lazio al seguente indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.asp>

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione regionale

I.3) Principali settori di attività dell'amministrazione: Ricostruzione post sisma 2016

SEZIONE II

Oggetto dell'appalto:

II.1) Denominazione dell'appalto:

Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) CUP master: C42E23007610001

II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Accordo quadro per lavori nei comuni di Amatrice e Accumoli (RI)

II.3) Divisione in lotti: Si

– LOTTO I: valore stimato € 20.913.112,00 (€ 25.095.734,60 comprensivo dell'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazione in aumento) al netto di Iva

– LOTTO II: valore stimato € 26.441.000,00 (€ 31.729.200,00 comprensivo dell'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazione in aumento) al netto di Iva

– LOTTO III: valore stimato € 10.582.950,00 (€ 12.064.562,40 comprensivo dell'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazione in aumento) al netto di Iva

II.4) Breve descrizione dell'appalto:

Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n.42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n.62 del 14/11/2023 per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI), e suddiviso in n° 3 lotti, come di seguito indicati:

– Lotto 1 SALARIA (tracciato dell'antica consolare romana, Via Salaria oggi SS4)

– Lotto 2 TRONTO (alveo del fiume Tronto che nasce sul versante occidentale dei Monti della Laga)

–Lotto 3 CASTELLANO (Torrente, principale affluente di destra del fiume Tronto);

II.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Prevalente 45231300-8 Secondari: 44210000-5,44322100-4

II.6) Valore dell'appalto:

Importo complessivo stimato € 57.937.062,00 oltre IVA (€ 68.889.497,00 comprensivo dell'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazione in aumento) che costituisce tetto massimo di spesa dell'Accordo quadro per il quale l'USR Lazio non garantisce un importo minimo.

Lotto 1 Salaria € 20.913.112,00 oltre IVA di cui € 1.045.655,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Lotto 2 Tronto € 26.441.000,00 oltre IVA di cui € 1.322.050,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Lotto 3 Castellano € 10.582.950,00 oltre IVA di cui € 529.147,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Categorie di lavori:

Lotto 1 Salaria: categoria prevalente OG.6 class. VII, categoria scorporabile OS21 class. IV bis, categoria scorporabile OG10 class. IV bis.

Lotto 2 Tronto: categoria prevalente OG.6 class. VIII, categoria scorporabile OS21 class. V, categoria scorporabile OG10 class. V.

Lotto 3 Castellano: categoria prevalente OG.6 class. VI, categoria scorporabile OS21 class. IV, categoria scorporabile OG10 class. IV.

II.8) Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi:

Termine per l'ultimazione dei lavori: la durata dell'accordo quadro, per ciascun lotto, è di 48 mesi salvo proroghe di cui all'art. 33 della Direttiva 2014/24/UE decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario, nei limiti delle effettive risorse finanziarie disponibili.

È prevista la revisione dei prezzi.

Il contratto potrà essere modificato in conformità all'art. 120 del Codice

Il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 33 della Direttiva 2014/24/UE decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario, nei limiti delle effettive risorse finanziarie disponibili

Il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € 57.937.062,00 oltre IVA, di cui 2.896.853,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 68.889.497,00 comprensivo dell'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazione in aumento);

SEZIONE III

Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:

III.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Garanzia provvisoria ai sensi dell'art 106 del d.lgs. n. 36/2023 (2% dell'importo a base di gara), Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, Polizza assicurativa prevista all'art. 117, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023.

III.2) Finanziamento

Fondi: Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 come modificata dall'Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023

III.3) Modalità di pagamento: bonifico bancario ai sensi del D.lgs. 136/2010

III.4) Forma giuridica dei soggetti ammessi in gara:

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del d.lgs. n. 36/2023.

III.5) Condizioni di partecipazione:

Requisiti di ordine generale ex artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023; Iscrizione alla Camera di commercio; Attestazione SOA per seguenti categorie e classifiche:

Lotto 1 Salaria: OG.6 class. VII, OS21 class. IV bis, OG10 class. IV bis.

Lotto 2 Tronto: OG.6 class. VIII, OS21 class. V, OG10 class. V.

Lotto 3 Castellano: OG.6 class. VI, OS21 class. IV, OG10 class. IV

III.6) Criteri minimi ambientali:

È prevista l'applicazione dei seguenti CAM: Decreto n. 256/2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;

III.7) Requisiti di esecuzione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara

III.8) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: la realizzazione dell'appalto prevede la necessità di sincronizzare le attività di ricostruzione pubblica e privata ed è richiesta la massima flessibilità operativa, trattandosi di attività legata alla ricostruzione post sisma.

SEZIONE IV
Procedura e criteri di aggiudicazione

IV.1) Tipo di procedura:

Procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023

IV.2) Criterio di aggiudicazione:

Criterio del minor prezzo. La stazione appaltante si avvarrà della facoltà di inversione procedimentale.

IV.3.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no

IV.4) Termini di presentazione delle offerte:

Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement S.TEL.LA. della Regione Lazio iscritta nel Registro delle piattaforme certificate di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 36/2023 entro il termine perentorio delle ore _____ del _____ nel rispetto delle modalità prescritte dal disciplinare di gara.

IV.5) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

IV.6) Modalità di apertura offerte:

Tramite piattaforma telematica _____ in data _____ / _____ /2024, ora locale _____ - Luogo: _____

IV.7) Durata della procedura di gara:

La procedura verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del bando.

IV.8) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano

SEZIONE V
Altre informazioni

V.1) Informazioni sulla periodicità:

Si tratta di un appalto periodico: no

V.2) L'appalto rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP: no

V.3) Informazioni relative alla connessione dell'appalto a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea: l'appalto non è finanziato dai fondi dell'Unione europea.

V.4) Contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 36/2023: CCNL Edilizia

V.5) Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - 00196 Roma, Tel: + 39 06 328721, Paese: Italia. Indirizzo Internet (URL): <http://www.giustizia-amministrativa.it>. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione o conoscenza del bando.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante



Schema di disciplinare di gara

Indizione procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti geografici, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) - di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - Sisma 2016- O.C.S.R. n. 42 del 31/12/2022 e ss.mm.ii.

Importo complessivo stimato € 57.937.062,00 (€ 68.889.497,00 comprensivo dell'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazione in aumento) al netto di Iva

PREMESSE	3
PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	4
1.2 Dotazioni tecniche	5
1.3 Identificazione	5
1.4 Pubblicità	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 Documenti di gara	6
2.2 Chiarimenti	7
2.3 Comunicazioni	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1 Fonti di finanziamento	10
3.2 Durata	10
3.3 Revisione dei prezzi e anticipazione	10
3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.1 Requisiti di idoneità professionale	15
6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa	15
6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE	16
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	16
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	19
10. GARANZIA PROVVISORIA	19
11. SOPRALLUOGO	21
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta	22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23
15.1 Domanda di partecipazione e procura	24
15.1.1. Indicazioni per la compilazione del DGUE	28
15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14	28



15.2.1 Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca	29
15.3 Documentazione in caso di avalimento	29
15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	29
15.5 Misure di prevenzione della corruzione	30
16. OFFERTA ECONOMICA	32
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	33
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	33
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	33
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	34
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	34
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	35
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	35
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	36
26. PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ	36
27. ACCESSO AGLI ATTI	38
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	39
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	39

Copia



PREMESSE

Con decisione di contrarre n. [] del [], questa Amministrazione ha deciso di affidare i **lavori relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI)** conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022 n. 256 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi».

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dall'O.C.S.R. n. 42 del 31/12/2022 così come integrata dall'O.C.S.R. n. 62 del 14/11/2023, dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice o Codice dei contratti), dalle disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto (di seguito, per brevità, CSA), dagli altri elaborati di progetto, dal bando e dal presente disciplinare di gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo non ricorrendo la caratteristica di notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo trattandosi di opere caratterizzate da ripetitività ed elevata standardizzazione.

La durata del procedimento è prevista pari a nove [9] mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3.

Stazione appaltante Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio – C.F. 90076740571 con sede in Rieti (RI) in Via Flavio Sabino 27 Telefono 07462641

Email: pboccanera@regione.lazio.it; PEC: pec.usrlaziogare@pec.regione.lazio.it

Luogo di esecuzione Amatrice [IT142]

CUP C42E23007610001

Il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'ing. Patrizia Boccanera, pboccanera@regione.lazio.it; A decorrere dal 30/09/2024 l'ing. Patrizia Boccanera è sostituita dall'Arch. Mariagrazia Gazzani, mggazzani@regione.lazio.it, a causa di un temporaneo impedimento e fino a cessate esigenze.

Il Direttore dei lavori verrà nominato esternamente nel rispetto dei divieti di cui all'art. 34, comma 4, del DL n. 189/2016.

PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA

In applicazione dell'art. 32 del d.l. n. 189/2016, il bando ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), nei termini stabiliti dal vigente Accordo di Alta Sorveglianza. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall'art. 3 dell'Accordo suindicato.

Si precisa, inoltre, che dovranno essere trasmessi all'Anac, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia:

1. Atti inerenti alla costituzione della commissione giudicatrice:
 - a) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
 - b) dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità dei commissari e del segretario verbalizzante;
 - c) CV dei commissari;
 - d) elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta.
2. Atti inerenti all'aggiudicazione:
 - a) provvedimento di aggiudicazione;
 - b) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110 del Codice;
 - c) DGUE sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario;



- d) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritti dall'operatore economico aggiudicatario.
3. Atti inerenti alla fase di esecuzione dei contratti:
- a) proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
- b) contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro.
4. Ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Per l'espletamento della presente gara, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione si avvale di propria piattaforma telematica di e-procurement denominata "S.TEL.LA. Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" (in seguito: S.TEL.LA.), accessibile all'indirizzo [https:// S.TEL.LA.regione.lazio.it/Portale/](https://S.TEL.LA.regione.lazio.it/Portale/), presente nel Registro delle piattaforme certificate, tenuto dall'Anac ai sensi dell'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 36/2023

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel manuale d'uso della piattaforma per la procedura consultabile all'indirizzo: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Conformemente a quanto previsto dall' art. 25 del D.lgs. n. 36/2023, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma S.TEL.LA. e, quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i casi in cui è



prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella guida per l'utilizzo della piattaforma accessibile all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/> (vedasi in particolare "Guida alla registrazione e alle funzioni base"), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - A. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - B. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - C. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il Call Center alla mail supporto.stella@regione.lazio.it - Telefono: 06 997744.



1.4 Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 84 ed 85 del Codice, il bando di gara è pubblicato su:

- GUUE
- Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- sito istituzionale della stazione appaltante <https://usrisma.regione.lazio.it/>
- piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) "Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012,190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");
- 4) Documentazione tecnica
 - Quadro esigenziale, e relativi allegati;
 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - Ipotesi attuativa della soluzione 1 depuratore;
 - Planimetria generale 1 depuratore;
 - Planimetria Catastale Area di intervento;
 - Planimetria Ambiti territoriali di intervento;
 - Tavole fase 0-1-2-3;
 - Specifiche enti gestori;
 - Pareri resi dagli enti gestori in sede di conferenza dei servizi decisoria.
 - Capitolato descrittivo e prestazionale/parte amministrativa;
 - Schema di Contratto;
 - Schema di Contratto Applicativo;
 - Elenco Prezzi;
 - Sezioni tipologiche;
- 5) Schema di domanda di partecipazione;
- 6) Documento di gara unico europeo;
- 7) Codice di comportamento dei dipendenti;
- 8) Comunicato MIT prot. n. 6212 del 30/06/2023 relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016;
- 9) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa [indicare il documento nel quale sono riportate le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la Piattaforma, ad esempio Istruzioni tecniche o Manuale utente ovvero il link dove è possibile trovare tale documentazione];
- 10) Schema per la presentazione dell'offerta economica
- 11) Modello/schema dichiarazione sussistenza conflitto di interessi;
- 12) modello/schema dichiarazione titolare effettivo.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al citato d.m. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Criteri ambientali minimi per



l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi ».

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://usrsisma.regione.lazio.it/> e sulla Piattaforma telematica S.TEL.LA accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma STELLA. Sul sito istituzionale, nel box della procedura, sarà indicato il link dal quale è possibile consultare i chiarimenti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del citato d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n.82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "Rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI).

Il presente appalto è costituito da tre lotti:

L'importo complessivo stimato è pari a € 57.937.062,00 oltre IVA che costituisce tetto massimo di spesa dell'Accordo quadro per il quale l'USR Lazio non garantisce un importo minimo di cui:

- **LOTTO I: valore stimato € 20.913.112,00 oltre IVA**
 - €18.867.456,40 (diciottomilioniottocentosessantasettemilaquattrocentocinquantasei/40) per lavori soggetti a ribasso;
 - € 2.687.334,89 (duemilioneiseicentoottantasettemilatrecentotrentaquattro/89) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, come di seguito dettagliati:
Cat.OG6 = Incidenza minima 14,63% = € 1.835.752,97



Cat.OS21 = Incidenza minima 15,00% = € 627.393,36

Cat.OG10= Incidenza minima 5,36% = € 224.188,56

- € 1.045.655,60 (unmilionequarantacinquemilaseicentocinquantacinque/60) per i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso.

- **LOTTO II: valore stimato € 26.441.000,00 oltre IVA**

- € 25.118.950,00 (venticinquemilionicentodiciottomilanovecentocinquantatotto/00) per lavori soggetti a ribasso;
- € 3.397.668,50 (tremilionitrecentonovantasettemilaseicentosessantotto/50) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, come di seguito dettagliati:
 - Cat.OG6 = Incidenza minima 14,63% = € 2.320.990,98
 - Cat.OS21 = Incidenza minima 15,00% = € 793.230,00
 - Cat.OG10= Incidenza minima 5,36% = € 283.447,52
- € 1.322.050,00 (unmilionetrecentoventiduemilacinquantatotto/00) per i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso.

- **LOTTO III: valore stimato € 10.582.950,00 oltre IVA**

- € 10.053.802,50 (diecimilionicinquantatremilaottocentodue/50) per lavori soggetti a ribasso;
- € 1.359.909,08 (unmilionetrecentocinquantanovemilannovecentonove/08) per costi della manodopera non soggetti a ribasso, come di seguito dettagliati:
 - Cat.OG6 = Incidenza minima 14,63% = € 928.971,35
 - Cat.OS21 = Incidenza minima 15,00% = € 317.488,50
 - Cat.OG10= Incidenza minima 5,36% = € 113.449,22
- € 529.147,50 (cinquecentoventinovemilacentotrentasette/50) per i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara **comprende** i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato complessivamente pari ad **€ 7.444.912,47**. L'incidenza dei costi della manodopera non soggetti a ribasso è stata individuata attraverso l'applicazione degli indici minimi utilizzati nella verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, per come successivamente modificato ed integrato.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso è complessivamente pari ad **€ 2.896.853,10**.

Il contratto collettivo applicato è CCNL Edilizia, conformemente alle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare l'Allegato 1 "Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile" che dispone, tra l'altro, che le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge;

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Le lavorazioni oggetto del presente appalto appartengono alle seguenti categorie generali e specializzate, con i seguenti relativi importi. La lavorazione prevalente è quella relativa **OG6 [acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione]** e riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici,



elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri:

- geografici e di continuità territoriale
- contemporaneità di intervento
- maggiore partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, nel rispetto delle previsioni dell'art. 58 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto 1 denominato SALARIA

Lavorazione	Cat. e Class.	Importo lavori	Importo sicurezza	Incidenza	Prevalente/scorporabile	Subappaltabile
acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Cat. OG.6 class. VII	€ 12.547.867,20	€ 627.393,36	60,00%	Prevalente	SI (max 49%)
Opere strutturali speciali	Cat. OS21 class. IV bis	€ 4.182.662,40	€ 209.133,12	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)
Impianti [...] per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	Cat. OG10 class. IV bis	€ 4.182.662,40	€ 209.133,12	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)
TOTALE		€ 20.913.112,00	€ 1.045.655,60			

Le categorie OG6, OS21 e OG10 sono a qualificazione obbligatoria
Per la categoria OS21 l'avvalimento è escluso.

Lotto 2 denominato TRONTO

Lavorazione	Cat. e Class.	Importo lavori	Importo sicurezza	Incidenza	Prevalente/scorporabile	Subappaltabile
acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Cat. OG.6 class. VIII	€ 15.864.600,00	€ 793.230,00	60,00%	Prevalente	SI (max 49%)
Opere strutturali speciali	Cat. OS21 class. V	€ 5.288.200,00	€ 264.410,00	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)
Impianti [...] per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	Cat. OG10 class. V	€ 5.288.200,00	€ 264.410,00	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)
TOTALE		€ 26.441.000,00	€ 1.322.050,00			

Le categorie OG6, OS21 e OG10 sono a qualificazione obbligatoria
Per la categoria OS21 l'avvalimento è escluso.

Lotto 3 denominato CASTELLANO

Lavorazione	Cat. e Class.	Importo lavori	Importo sicurezza	Incidenza	Prevalente/scorporabile	Subappaltabile
acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Cat. OG.6 class. VI	€ 6.349.770,00	€ 317.488,50	60,00%	Prevalente	SI (max 49%)



Opere strutturali speciali	Cat. OS21 class. IV	€ 2.116.590,00	€ 105.829,50	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)
Impianti [...] per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	Cat. OG10 class. IV	€ 2.116.590,00	€ 105.829,50	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)
TOTALE		€ 10.582.950,00	€ 529.147,50			

Le categorie OG6, OS21 e OG10 sono a qualificazione obbligatoria

Per la categoria OS21 l'avvalimento è escluso.

3.1 Fonti di finanziamento

L'appalto è finanziato con O.C.S.R. Speciale n. 42 del 31/12/2022 come modificata dall'Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023. L'importo complessivo stimato pari ad € 57.937.062,00 oltre IVA costituisce tetto massimo di spesa dell'Accordo quadro per il quale l'USR Lazio non garantisce un importo minimo.

3.2 Durata

La durata dell'accordo quadro, per ciascun lotto, è di 48 mesi salvo proroghe di cui all'art. 33 della Direttiva 2014/24/UE decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario, nei limiti delle effettive risorse finanziarie disponibili

È autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice e ai sensi dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, applicabile al presente appalto ai sensi dell'art. 5 bis dell'Ordinanza speciale n. 42 del 2022 introdotto dall'Ordinanza speciale n. 62 del 2023 secondo cui risultano applicabili al presente appalto le disposizioni di cui all'articolo 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. I riferimenti normativi ivi contenuti al d.lgs. n. 50 del 2016, anche ai fini delle deroghe ivi previste, devono ritenersi riferiti ai corrispondenti istituti del d.lgs. n. 36 del 2023.

Ai sensi della deroga di cui all'art. 11 dell'Ordinanza Speciale n. 31 è dunque sempre consentito ai soggetti attuatori di procedere all'avvio in urgenza dei singoli Contratti specifici nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione degli appaltatori, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020.

Il soggetto attuatore può prevedere la consegna dei lavori o l'avvio dei servizi secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario, purché l'operatore economico risulti regolarmente iscritto nell'anagrafe antimafia degli esecutori, previsto dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016.

3.3 Revisione dei prezzi e anticipazione

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti.

Trovano applicazione le disposizioni concernenti l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, come dettagliate nell'art. 28 del capitolato speciale.

3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi degli articoli 9 e 120, comma 8, del Codice, la stazione appaltante prevede la



presente clausola di rinegoziazione, in considerazione del fatto che il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze e non in ultimo al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124.

Il valore globale stimato dell'appalto quale somma di tutti i lotti è pari ad € **57.937.062,00** (€ 68.889.497,00 comprensivo dell'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazione in aumento) al netto di Iva così suddiviso:

Lotto 1 denominato SALARIA

Importo complessivo (A+B)	
Importo lavori stimati (A)	€ 20.913.112,00
Importo per lavori complementari (B1)	€ 0,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (B2)	€ 4.182.622,60
<i>[Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili] (B3)</i>	€ 0,00
Valore globale stimato	€ 25.095.734,60

Lotto 2 denominato TRONTO

Importo complessivo (A+B)	
Importo lavori stimati (A)	€ 26.441.000,00
Importo per lavori complementari (B1)	€ 0,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (B2)	€ 5.288.200,00
<i>[Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili] (B3)</i>	€ 0,00
Valore globale stimato	€ 31.729.200,00

Lotto 3 denominato CASTELLANO

Importo complessivo (A+B)	
Importo lavori stimati (A)	€ 10.053.802,00
Importo per lavori complementari (B1)	€ 0,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (B2)	€ 2.010.760,40
<i>[Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili] (B3)</i>	€ 0,00
Valore globale stimato	€ 12.064.562,40

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 e seguenti dell'Allegato II.12 al Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice, indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.



Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 1 (uno) lotti, ovvero il lotto di importo maggiore tra quelli per i quali lo stesso risulta in graduatoria.

Tale limitazione è stata imposta, ai sensi dell'art. 58 del Codice, per ragioni connesse alle caratteristiche della gara, della scala territoriale dell'intervento, nell'ottica di massimizzare la contemporaneità dei lavori nei diversi lotti geografici individuati e nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Si applica in generale il seguente:

- criterio dell' "importanza economica dei lotti" seguendo l'ordine decrescente nell'aggiudicazione dei lotti. Si aggiudica il lotto di valore più elevato al miglior concorrente, e i successivi lotti, in ordine decrescente di valore economico, ai migliori concorrenti non assegnatari di lotti precedenti.

Se, per un dato lotto, il primo concorrente in graduatoria risulta già, a quel punto, aggiudicatario di un numero di lotti pari al massimo previsto, il lotto rimanente sarà aggiudicato al secondo in graduatoria.

Se invece, per l'aggiudicazione del medesimo lotto si verifica una condizione di assoluta parità tra il valore dell'offerta economica presentata da due o più operatori economici si procederà con il seguente criterio:

- Ove più concorrenti si collochino ex equo, si procederà, in seduta pubblica, al sorteggio in conformità a quanto previsto dall'articolo 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 (Cons. Stato, Sez. III, 30 dicembre 2020 n. 8537).

Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di 3 (tre) lotti, ovvero per tutti i lotti.

Associazione di lotti al medesimo offerente

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. 1,2 e 3 al medesimo offerente nel caso in cui abbia presentato offerta per ciascun lotto un solo ed il medesimo operatore.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata la combinazione dei lotti n. 1-2, ,2-3, e 3-1 al medesimo offerente nel caso in cui il numero di operatori economici aggiudicatari è inferiore al numero dei lotti.

La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti si basa sul criterio del minor prezzo offerto per lotto. In caso di *ex aequo* sin procederà con il sorteggio.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:



- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono **cause di esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti



Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti all'**Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel "**Protocollo quadro di Legalità**" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 22/07/2023, in particolare di quelle riprodotte nel successivo art. 30, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici avviene attraverso il FVOE come disciplinato con delibera Anac n. 262 del 20.06.2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In conformità alla suddetta delibera n. 262/2023, inoltre:

- l'operatore economico, oltre a registrarsi, dovrà fornire il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare e autorizzare la s.a. ad accedere al fascicolo;
- gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Mentre, l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici avverrà ai sensi dell'art. 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 e la verifica sarà svolta con le modalità di cui all'art. 71, comma 2, del medesimo decreto;
- la stazione appaltante e l'operatore economico possono richiedere l'aggiornamento di specifici dati e/o documenti, anche se in corso di validità;
- la stazione appaltante può richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo degli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE;
- l'inserimento di falsa documentazione sarà valutato dall'Anac, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.



Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, i partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) **Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del d.l. n. n.189/2016 e ss.mm.ii.**

Il requisito deve essere posseduto, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016, da tutti gli operatori economici impiegati nell'appalto, quindi anche da subappaltatori e imprese ausiliarie.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Si precisa che il requisito dell'iscrizione o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii, deve essere posseduto da tutti gli esecutori che intervengono a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compreso l'eventuale subappaltatore.

b) **Iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quella oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Al fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

a) **Possesso di attestazione SOA che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, la qualificazione in categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori da assumere.**

Nello specifico:

- per il **LOTTO 1** è richiesta attestazione per le categorie **OG6 class. VII- OS21 class. IV bis- OG10 class IV bis.**
- per il **LOTTO 2** è richiesta attestazione per le categorie **OG6 class. VIII-OS21 class. V- OG10 class V.**
- per il **LOTTO 3** è richiesta attestazione per le categorie **OG6 class. VII- OS21 class. IV- OG10 class IV.**

La comprova del requisito è fornita mediante attestato di qualificazione in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo art. 13, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultra vigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni



- antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

L'Operatore Economico in possesso della sola categoria prevalente OG6 non può eseguire direttamente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni rientranti nella categoria a qualificazione obbligatoria OS21 in quanto di importo superiore al 10%.

Le già menzionate lavorazioni rientranti nella predetta categoria sono subappaltabili per intero ad operatore economico qualificato fermo restando che tale subappalto necessario deve essere posseduto, ai fini della qualificazione, con riferimento alla categoria prevalente.

In alternativa è altresì consentita al concorrente, in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente la partecipazione in RTI con mandante qualificato nella categoria scorporabile.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quella categoria a qualificazione obbligatoria non posseduta dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 6.1. lett. b, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 6.1 lett. a (**anagrafe antimafia**), deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

- Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente art. 6.2. lett. a. deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 6.1. lett. b, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 6.1 lett. a (anagrafe antimafia), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativi



- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104, comma 11, d.lgs. 36/2023 non è ammesso l'avvalimento per le strutture speciali rientranti nella categoria OS21 visto il contenuto tecnologico e la rilevante complessità tecnica delle stesse.

È ammesso avvalimento per la categoria OG6 e OG10 qualora preventivamente dichiarato in sede di gara.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento **per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio e all'Anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016.**

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione



del concorrente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

N.B. Ai sensi dell'art. 119, comma 3 del Codice, si prescinde dalla valutazione del rischio di infiltrazioni criminali quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il subappalto è pertanto consentito come segue:

Lotto 1 denominato SALARIA

Lavorazione	Cat.	Class.	Importo (€)	Incidenza	Classificazione lavori	Subappaltabile
acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Cat.OG.6	class. VII	€ 12.547.867,20	60,00%	Prevalente	SI (max 49%)
Opere strutturali speciali	Cat. OS21	class. IV bis	€ 4.182.662,40	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)
Impianti [...] per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	Cat. OG10	class. IV bis	€ 4.182.662,40	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)
TOTALE			€ 20.913.112,00	100%		

Lotto 2 denominato TRONTO

Lavorazione	Cat.	Class.	Importo (€)	Incidenza	Classificazione lavori	Subappaltabile
acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Cat.OG.6	class. VIII	€ 1 5.864.600,00	60,00%	Prevalente	SI (max 49%)
Opere strutturali speciali	Cat. OS21	class. V	€ 5.288.200,00	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)
Impianti [...] per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	Cat. OG10	class. V	€ 5.288.200,00	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)
TOTALE			€ 26.441.000,00	100%		

Lotto 3 denominato CASTELLANO

Lavorazione	Cat.	Class.	Importo (€)	Incidenza	Classificazione lavori	Subappaltabile
acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Cat.OG.6	class. VI	€ 6.349.770,00	60,00%	Prevalente	SI (max 49%)
Opere strutturali speciali	Cat. OS21	class. IV	€ 2.116.590,00	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)
Impianti [...] per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	Cat. OG10	class. IV	€ 2.116.590,00	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)
TOTALE			€ 10.582.950,00	100%		



L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni da eseguire ed essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii, trattandosi di esecutore che interviene nella realizzazione dell'opera; a carico del subappaltatore non devono sussistere i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Le lavorazioni rientranti nella categoria OG6 sono subappaltabili fino al limite del 49% dell'importo della medesima categoria.

Le lavorazioni rientranti nella categoria OS21 e OG10 sono subappaltabili per intero ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria (OS21) non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del/dei contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente art. 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché a garantire le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. L'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta è tenuto ad assumere i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Per i fini di cui all'art. 102, comma 1, del d.lgs. 36/2023 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere a tali impegni.

La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario. - mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, per ciascun lotto, è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria** pari al 2% del valore dell'appalto e precisamente di importo pari a:

LOTTO 1_ Importo Lotto € 20.913.112,00 → importo garanzia: € 418.262,24

LOTTO 2_ Importo Lotto € 26.441.000,00 → importo garanzia: € 528.820,00



LOTTO 3_ Importo Lotto € 10.582.950,00 → importo garanzia: € 211.659,00

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto in contabilità speciale n. 6043 intestata al Vice Commissario, aperta presso la Banca d'Italia, IBAN IT94K0100003245348200006043.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B. Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La **fideiussione** deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (oggi d.M. 16 settembre 2022 n. 193).
- d) avere validità per ... giorni [*almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento*] dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia



ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera n. 621 del 20 dicembre 2022. Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara sono esonerati dal versamento del previsto contributo a favore dell'ANAC (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017).

Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 recante "Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative".



13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma STELLA. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore [] del giorno [] a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Non sono accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

La documentazione dovrà essere inserita su STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica [specificare nell'offerta per il quale lotto si intende partecipare].

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di cui al DGUE sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.



Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di giorni 6 (sei) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta e su ogni allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 6 (sei) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica S.TEL.LA per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. documento di gara unico europeo elettronico su supporto informatico;
3. eventuale procura;
4. garanzia provvisoria;
5. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;



6. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
7. dichiarazione assenza conflitto di interessi;
8. dichiarazione titolare effettivo
9. offerta economica

15.1 Domanda di partecipazione e procura

La domanda di partecipazione reca le informazioni e le dichiarazioni di cui al modello allegato n. 1_Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- a) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- c) tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Trattandosi di gara suddivisa in lotti, il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

Dichiarazioni relative al partecipante:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione



- gara;
3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 4. di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 455/2000;
 5. ad integrazione di quanto indicato nella parte IV del DGUE, di essere iscritto oppure di avere già presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii., precisandone gli estremi;
 6. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 7. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 8. i dati e documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei contratti contenuti nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico;
 9. I dati anagrafici del titolare effettivo compilando la relativa dichiarazione mediante l'Allegato [*specificare*];

Dichiarazioni relative all'offerta, alla documentazione di gara ed all'oggetto dell'appalto

10. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sui lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
11. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
12. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
13. il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia fideiussoria;

Dichiarazioni relative al CCNL ed alla disponibilità di mano d'opera, mezzi e attrezzature

14. Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
15. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
16. di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL indicato nel bando di gara (identificato dal codice alfanumerico unico);

[in alternativa]

di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL (indicato identificato dal codice alfanumerico unico), ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

o in alternativa

di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL che garantisce le stesse tutele economico e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta tecnica, assicurando l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

17. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari



- suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
18. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio dei lavori in caso di affidamento anticipato, avrà la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto;
 19. (personale di cantiere) di impegnarsi a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.), quale ad es. curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti le procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri, oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori, come richiesto dal cap. 3.1.1. dei CAM approvati con d.m. 23 giugno 2022 n. 256 [verificare se si applichi altro CAM o altro decreto];
 20. (macchine operatrici) di impegnarsi a impiegare macchine operatrici di fase III A, a decorrere da gennaio 2024, di fase IV, a decorrere da gennaio 2026, di fase V, a decorrere da gennaio 2028, presentando al direttore dei lavori, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, i manuali d'uso e manutenzione ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza, come richiesto dal cap. 3.1.2. dei CAM approvati con d.m. 23 giugno 2022 n. 256 [verificare se si applichi altro CAM o altro decreto];

Dichiarazioni relative agli obblighi di legalità, trasparenza e conflitto di interessi

21. di accettare il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) accessibile al seguente link <https://sisma2016.gov.it/2018/02/09/protocollo-quadro-di-legalita/> ;
22. di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", di cui all'articolo 15.5 del disciplinare;
23. di accettare i controlli previsti da "Accordo di Alta Sorveglianza" sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
24. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ... reperibile a <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-comportamento> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
25. di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi come risultante dalla dichiarazione resa mediante l'Allegato 4 [Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità dei partecipanti alla procedura di gara e dei relativi titolari effettivi];
26. di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice ed inserita all'interno dell'offerta tecnica;

Dichiarazioni relative agli obblighi di tracciabilità

27. di rispettare le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge n.



- 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;
28. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;
 29. A tal fine, indica gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti delle prestazioni rese a favore della stazione appaltante e le generalità persone delegate ad operare sui conti indicati;
 30. che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Prefettura, entro 7 giorni;
 31. di assumere l'impegno a depositare presso la Stazione appaltante i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, nonché i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto ai fini della verifica da parte dei soggetti indicati dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dichiarazioni relative al trattamento dei dati personali, accesso agli atti e domicilio digitale

32. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
33. di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
34. di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
35. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
36. il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005; *[per gli operatori economici transfrontalieri]* indica il domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato dal presente Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata. *[in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici]:* di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

Dichiarazioni relative all'utilizzo della Piattaforma

37. di esonerare la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma medesima;
38. di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio della Piattaforma o dalla violazione della normativa vigente;

La domanda e le relative dichiarazioni **sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

N.B. Nel caso di suddivisione della gara in lotti in cui sono previsti criteri di selezione diversi, le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare. Se vi sono lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, la stazione appaltante può prevedere la presentazione di un'unica dichiarazione. Qualora la piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante preveda che in caso di partecipazione di operatori riuniti o associati vengano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/ consorzio ordinario l'amministrazione definisce le modalità di presentazione e sottoscrizione delle stesse

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.1.1. Indicazioni per la compilazione del DGUE

Il concorrente compila il DGUE, reperibile, in formato elettronico, nella piattaforma telematica STELLA, in conformità alle indicazioni fornite dal Comunicato MIT prot. n. 6212 del 30/06/2023 relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con



continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.2.1 Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del relativo provvedimento.

15.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento.

15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica



- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di RTI costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 Misure di prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", al presente appalto si applicano le seguenti clausole:

- L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.;
- Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

Restano, altresì, ferme le disposizioni e le prescrizioni di cui al Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, che l'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e



far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese", i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, di valutare l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di



cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, **per ogni singolo lotto**, la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità indicate nel manuale d'uso della piattaforma per la procedura consultabile all'indirizzo: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese>.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale, al netto di Iva, nonché dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno



- prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;
- b) la stima degli oneri di sicurezza aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) la stima dei costi della manodopera;

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo in base all'art. 6 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, viste le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 11 e 12 del medesimo articolo secondo le quali l'art. 108 del d.lgs. 36/2023 per il quale, non ricorrendo la caratteristica di notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo, può ricorrersi all'applicazione del minor prezzo per l'affidamento di tipologia di lavori peraltro caratterizzata da ripetitività ed elevata standardizzazione.

17.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "quadratica"**:

$$C_i = \left(\frac{A_i}{A_{max}} \right)^\alpha$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

α = coefficiente tale per cui $\alpha < 1$

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno ... [], alle ore ... [].

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: **la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale** e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 10 (dieci).

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Non si applica nel caso in cui la stazione appaltante ricorra all'inversione procedimentale a fronte di un numero di offerte > 10 (dieci).

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;



- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Il RUP relativamente a ciascun singolo lotto procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto [2.3](#).

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[Eliminare questo articolo se NON si ricorre all'inversione procedimentale]

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte caratterizzate solitamente da un prezzo anormalmente basso rispetto all'entità della prestazione oggetto dell'appalto, che sovente può lasciar presumere che la prestazione non potrà essere fornita in modo serio e costante nel tempo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di



costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato il prezzo più basso.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 3;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI



Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.ricostruzione Lazio.it/amm-trasparente/codice-disciplinare/>

26. PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento;
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3);
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).



- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento



(UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

a) **Clausola n. 1:** "L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.";

b) **Clausola n. 2:** "Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p."

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.



28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio. Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 [tre] membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

Copia

ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti geografici, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) - di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - Sisma 2016- O.C.S.R. n. 42 del 31/12/2022 e ss.mm.ii. Importo complessivo stimato € 57.937.062,00 oltre IVA

SOGGETTO ATTUATORE: Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio

CUP C42E23007610001

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

(da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72)¹

Il/La sottoscritto/a² _____ nato/a a _____ (____) il _____, residente a _____ (____) in via _____ n. _____, titolato a sottoscrivere legalmente la presente istanza per conto di _____ con sede legale in _____, CAP _____; via _____ n. _____, iscritta all'Agenzia delle Entrate di _____ Matricola INPS _____, numero di P.A.T. dell'INAIL _____ e C.C.N.L. applicato _____ ufficio per la verifica di violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento _____, codice fiscale _____ Partita IVA _____, di seguito denominato anche concorrente nella sua qualità di:

- Legale Rappresentante
- Istitore

¹ L'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E con riferimento alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, nonché agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.

² Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/istitore

- dell'Operatore singolo,
- dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice.
- dei consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,
- della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o Consorzi Ordinari costituiti
- di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire
- di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un Consorzio Ordinario ancora da costituire
- dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
- delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
- del Gruppo Europeo Interesse Economico

- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

CHIEDE

di partecipare alla procedura indicata

LOTTO 1 _____

LOTTO 2 _____

LOTTO 3 _____

(barrare il lotto per cui si intende partecipare)

in qualità di:

- operatore singolo
- raggruppamento temporaneo (*indicare se costituito o costituendo*) formato da: (indicare i ruoli ricoperti)
- Consorzio stabile
- Consorzio tra società cooperative
- Consorzio tra imprese artigiane
- Consorzio ordinario (*indicare se costituito o costituendo*)
- Rete dotata di organo comune
- Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza
- GEIE
- altro (*indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore, ad esempio operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese*)

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la dichiarazione è rilasciata nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

(*Compilare soltanto i campi di interesse*)

1. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse³

³ Documentazione da produrre da parte dei soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

- DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali delle prestazioni oggetto della gara che saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

In caso di raggruppamenti art. 65 comma 2 lett. e) del Codice e consorzi ordinari

Prestazioni	Parte /percentuale	Operatore esecutore

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DICHIARA** che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziatè esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore.)

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Sede

(Solo per i Consorzi Stabili)

- DICHIARA** che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (*compilare solo se di interesse*):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Requisito e relativa misura

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare una propria domanda di partecipazione)

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- in caso di RTI costituendo:
 - copia del contratto di rete.

DICHIARA di non partecipare in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio);

o, in alternativa,

DICHIARA di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

DICHIARA di non partecipare a più di un consorzio stabile.

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti)

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio ordinario:

DICHIARA che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a (indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo);

SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

DICHIARA:
 - di concorrere per le seguenti imprese:

DICHIARA che le seguenti parti/percentuali delle prestazioni oggetto della gara saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

Prestazioni oggetto della gara	Parte /percentuale	Operatore esecutore

- *(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune):* che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di al n..... partita I.V.A. n..... oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di..... al n.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

- (in caso di Rete costituenda):

- DICHIARA:** (dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete)
- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

2. Dichiarazioni in caso di avalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

- DICHIARA** di avvalersi dell'impresa al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avalimento e allega il contratto di avalimento.

3. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:

- INSERISCE** nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
in alternativa,
- dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi
[indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

4. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

- DICHIARA** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- DICHIARA** che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- (solo in caso di raggruppamento)

- DICHIARA** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019
- ALLEGA** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

- DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di

6. Dichiarazioni relative alla garanzia

DICHIARA di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, (compilare solo se di interesse) e inserisce le relative certificazioni nel FVOE.

- 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,⁴
- 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice;
- riduzione per il possesso di uno o più delle seguenti certificazioni o marchi (la stazione appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%):

Norma	Certificazione/marchio posseduti

- DICHIARA** che la cauzione è stata costituita nella forma di (indicare se cauzione o fideiussione).
 - (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il seguente sito internet..... o la seguente PEC del garante....., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante.
 - (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. intestato a, presso

7. Dichiarazioni integrative

<input type="checkbox"/>	di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta);
<input type="checkbox"/>	(in ALTERNATIVA) di partecipare alla medesima gara in più di una forma, in specie quale _____ e di ALLEGARE la seguente documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali: _____;
<input type="checkbox"/>	di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del DPR 455/2000;
<input type="checkbox"/>	ad integrazione di quanto indicato nella parte IV del DGUE, di essere iscritto all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del d.l. n. 189/2016 e ss mm.ii., (precisare gli estremi- DA NON CONFONDERE CON LE WHITE LIST ISTITUITE PRESSO LE PREFETTURE ITALIANE);
<input type="checkbox"/>	(in ALTERNATIVA) di avere presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del d.l. n. 189/2016 e ss mm.ii., (precisare gli estremi);
<input type="checkbox"/>	per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della

⁴ Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.

Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
<input type="checkbox"/> per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
<input type="checkbox"/> che i dati e documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei contratti contenuti nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico sono i seguenti: (indicare)
Dichiarazioni relative all'offerta, alla documentazione di gara ed all'oggetto dell'appalto
<input type="checkbox"/> remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; ▪ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sia sui lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
<input type="checkbox"/> di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
<input type="checkbox"/> di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso e <i>[in caso di sopralluogo obbligatorio di aver effettuato il sopralluogo prescritto dal disciplinare di gara ...]</i> ;
<input type="checkbox"/> che il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia fideiussoria è il seguente (indicare)
Dichiarazioni relative al CCNL ed alla disponibilità di mano d'opera, mezzi e attrezzature
<input type="checkbox"/> che il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda è (specificare);
<input type="checkbox"/> di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
<input type="checkbox"/> di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL indicato nel bando di gara, identificato dal codice alfanumerico unico (specificare) [in alternativa]
<input type="checkbox"/> di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL, indicato identificato dal codice alfanumerico unico (specificare), ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
o in alternativa
<input type="checkbox"/> di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL, identificato dal codice alfanumerico unico (specificare) che garantisce le stesse tutele economico e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta tecnica, assicurando l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
<input type="checkbox"/> di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
<input type="checkbox"/> di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio dei lavori in caso di affidamento anticipato, avrà la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto;
<input type="checkbox"/> (personale di cantiere) di impegnarsi a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.), quale ad es. curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti le procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri, oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori, come richiesto dal cap. 3.1.1. dei CAM approvati con d.m.

23 giugno 2022 n. 256;
<input type="checkbox"/> (macchine operatrici) di impegnarsi a impiegare macchine operatrici di fase III A, a decorrere da gennaio 2024, di fase IV, a decorrere da gennaio 2026, di fase V, a decorrere da gennaio 2028, presentando al direttore dei lavori, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, i manuali d'uso e manutenzione ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza, come richiesto dal cap. 3.1.2. dei CAM approvati con d.m. 23 giugno 2022 n. 256;
Dichiarazioni relative agli obblighi di legalità, trasparenza e conflitto di interessi
<input type="checkbox"/> di accettare il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) accessibile al seguente link https://sisma2016.gov.it/2018/02/09/protocollo-quadro-di-legalita/ ;
<input type="checkbox"/> di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", di cui all'articolo 15.5 del disciplinare;
<input type="checkbox"/> di accettare i controlli previsti da "Accordo di Alta Sorveglianza" sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
<input type="checkbox"/> di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Lazio reperibile all'indirizzo https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-comportamento e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
<input type="checkbox"/> di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi come risultante dalla dichiarazione resa mediante l'Allegato [specificare];
Dichiarazioni relative agli obblighi di tracciabilità
<input type="checkbox"/> di rispettare le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;
<input type="checkbox"/> di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;
<input type="checkbox"/> a tal fine, indica gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti delle prestazioni rese a favore della stazione appaltante e le generalità persone delegate ad operare sui conti indicati: (indicare)
<input type="checkbox"/> che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Prefettura, entro 7 giorni;
<input type="checkbox"/> di assumere l'impegno a depositare presso la Stazione appaltante i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, nonché i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto ai fini della verifica da parte dei soggetti indicati dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Dichiarazioni relative al trattamento dei dati personali, accesso agli atti e domicilio digitale

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005 è il seguente (specificare)
- [per gli operatori economici transfrontalieri] indica il seguente domicilio fiscale ed il seguente indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS (specificare) e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato dal Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata;
- [in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici]: di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

Dichiarazioni relative all'utilizzo della Piattaforma

- di esonerare la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma medesima;
- di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio della Piattaforma o dalla violazione della normativa vigente;

Dichiarazioni specifiche

- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9 del disciplinare;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché a garantire le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019 , n. 14

per gli operatori economici NON ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale:

- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, sono i seguenti: (specificare)
- provvedimento di ammissione al concordato: _____
 - provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara: _____
- rilasciati dal Tribunale di _____

In alternativa per gli o.e. che abbiano presentato domanda di ammissione

- la domanda di concordato preventivo è stata depositata in data _____ e si è in attesa del decreto di ammissione, nonché, in caso di partecipazione in R.T., di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- di non partecipare alla gara quale mandataria del raggruppamento e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
- in caso di RTI, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

ULTERIORI DICHIARAZIONI:

- di non incorrere in un motivo di esclusione automatica, di cui all'art. 94 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per aver commesso i seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all'art. 94, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto
- che i soggetti indicati all'articolo 94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 nei cui confronti opera l'esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

N.	Cognome, Nome, luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Qualifica	Residenza
----	--	----------------	-----------	-----------

che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 94 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 94;

ai fini dell'eventuale applicazione della clausola risolutiva espressa) che i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023 ovvero che i dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e i soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo) sono i seguenti:

N.	Cognome, Nome, luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Qualifica	Residenza

di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 94, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 ovvero che:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente:

- a) che sussistano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) che sussista una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) che sussistano rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi;

di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 ovvero che:

a carico di questo Operatore Economico **NON RISULTANO** violazioni **non definitivamente** accertate;

a carico di questo Operatore Economico **RISULTANO** le seguenti violazioni **non definitivamente** accertate:

che l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

che il debito tributario o previdenziale è stato integralmente estinto e che l'estinzione è stata perfezionata anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico (cft. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16);

in relazione alle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:

- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
- di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
- dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

che l'impresa è iscritta:

- (per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di.....
- (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o commerciale..... dello Stato di per la seguente attività:
(NB: l'attività deve essere attinente a quella oggetto dell'appalto)
 Codice attività: (obbligatorio),
 Numero di iscrizione:
 Data di iscrizione:
 Durata dell'impresa/data termine:
 Forma giuridica

di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

- INPS: sede di matricola n.....;
- INAL: sede di Matricola n.;
- CASSA EDILE: dimatricola n. e di essere in regola con i relativi contributi;

L'operatore economico si impegna ad assumere i seguenti impegni

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Con le seguenti modalità:

.....

EVENTUALI ULTERIORI DICHIARAZIONI:

In tale sezione vanno indicate eventuali ulteriori dichiarazioni in aggiunta a quelle di cui sopra, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: annotazioni sul Casellario delle imprese ANAC, carichi pendenti, iscrizioni nel casellario giudiziale (anche riferiti ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Dlgs 36/2023) ecc...

.....

(luogo) (data) (sottoscrizione)

(ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)

NB: La dichiarazione è firmata digitalmente e presentata dal legale rappresentante della mandante/consorzziata

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005⁵.
 Sottoscrizione digitale.



⁵ La domanda e le relative dichiarazioni **sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONI MANDANTI E/O CONSORZiate

PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti geografici, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) - di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - Sisma 2016- O.C.S.R. n. 42 del 31/12/2022 e ss.mm.ii. Importo complessivo stimato € 57.937.062,00 oltre IVA

SOGGETTO ATTUATORE: Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio

CUP C42E23007610001

DICHIARAZIONI MANDANTI E/O CONSORZiate

(da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72)¹

Il/La sottoscritto/a² _____ nato/a a _____ (____) il
 _____, residente a _____ (____) in via _____ n.
 _____, titolato a sottoscrivere legalmente la presente istanza per conto di
 _____ con sede legale in _____,
 CAP _____; via _____ n. _____, iscritta all'Agenzia delle Entrate di
 _____ Matricola INPS _____, numero di P.A.T. dell'INAIL
 _____ e C.C.N.L. applicato _____
 ufficio per la verifica di violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
 secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento _____,
 codice fiscale _____ Partita IVA _____, di seguito
 denominato anche concorrente nella sua qualità di:

- Legale Rappresentante
- Istitore

¹ L'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E con riferimento alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, nonché agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.

² Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/istitore

- dell'Operatore singolo,
- dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice.
- dei consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,
- della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o Consorzi Ordinari costituiti
- di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire
- di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un Consorzio Ordinario ancora da costituire
- dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
- delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
- del Gruppo Europeo Interesse Economico

- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

CHIEDE

di partecipare alla procedura indicata

LOTTO 1 _____

LOTTO 2 _____

LOTTO 3 _____

(barrare il lotto per cui si intende partecipare)

in qualità di:

- operatore singolo
- raggruppamento temporaneo (*indicare se costituito o costituendo*) formato da: (indicare i ruoli ricoperti)
- Consorzio stabile
- Consorzio tra società cooperative
- Consorzio tra imprese artigiane
- Consorzio ordinario (*indicare se costituito o costituendo*)
- Rete dotata di organo comune
- Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza
- GEIE
- altro (*indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore, ad esempio operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese*)

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la dichiarazione è rilasciata nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

(*Compilare soltanto i campi di interesse*)

1. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse³

³ Documentazione da produrre da parte dei soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

- DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali delle prestazioni oggetto della gara che saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

In caso di raggruppamenti art. 65 comma 2 lett. e) del Codice e consorzi ordinari

Prestazioni	Parte /percentuale	Operatore esecutore

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DICHIARA** che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziatoe esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore.)

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Sede

(Solo per i Consorzi Stabili)

- DICHIARA** che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (*compilare solo se di interesse*):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Requisito e relativa misura

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare una propria domanda di partecipazione)

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- in caso di RTI costituendo:
 - copia del contratto di rete.

DICHIARA di non partecipare in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio);

o, in alternativa,

DICHIARA di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

DICHIARA di non partecipare a più di un consorzio stabile.

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti)

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio ordinario:

DICHIARA che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a (indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo);

SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

DICHIARA:
 - di concorrere per le seguenti imprese:

DICHIARA che le seguenti parti/percentuali delle prestazioni oggetto della gara saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

Prestazioni oggetto della gara	Parte /percentuale	Operatore esecutore

- *(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune):* che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di al n..... partita I.V.A. n..... oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di..... al n.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

- (in caso di Rete costituenda):

- DICHIARA:** (dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete)
- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

2. Dichiarazioni in caso di avalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

- DICHIARA** di avvalersi dell'impresa al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avalimento e allega il contratto di avalimento.

3. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:

- INSERISCE** nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
in alternativa,
- dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi
[indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

4. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

- DICHIARA** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- DICHIARA** che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- (solo in caso di raggruppamento)

- DICHIARA** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019
- ALLEGA** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

- DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di

6. Dichiarazioni relative alla garanzia

DICHIARA di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, (compilare solo se di interesse) e inserisce le relative certificazioni nel FVOE.

- 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,⁴
- 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice;
- riduzione per il possesso di uno o più delle seguenti certificazioni o marchi (la stazione appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%):

Norma	Certificazione/marchio posseduti

- DICHIARA** che la cauzione è stata costituita nella forma di (indicare se cauzione o fideiussione).
 - (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il seguente sito internet..... o la seguente PEC del garante....., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante.
 - (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. intestato a, presso

7. Dichiarazioni integrative

<input type="checkbox"/>	di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta);
<input type="checkbox"/>	(in ALTERNATIVA) di partecipare alla medesima gara in più di una forma, in specie quale _____ e di ALLEGARE la seguente documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali: _____;
<input type="checkbox"/>	di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del DPR 455/2000;
<input type="checkbox"/>	ad integrazione di quanto indicato nella parte IV del DGUE, di essere iscritto all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del d.l. n. 189/2016 e ss mm.ii., (precisare gli estremi- DA NON CONFONDERE CON LE WHITE LIST ISTITUITE PRESSO LE PREFETTURE ITALIANE);
<input type="checkbox"/>	(in ALTERNATIVA) di avere presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del d.l. n. 189/2016 e ss mm.ii., (precisare gli estremi);
<input type="checkbox"/>	per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della

⁴ Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.

Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
<input type="checkbox"/> per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
<input type="checkbox"/> che i dati e documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei contratti contenuti nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico sono i seguenti: (indicare)
Dichiarazioni relative all'offerta, alla documentazione di gara ed all'oggetto dell'appalto
<input type="checkbox"/> remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; ▪ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sui lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
<input type="checkbox"/> di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
<input type="checkbox"/> di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso e <i>[in caso di sopralluogo obbligatorio di aver effettuato il sopralluogo prescritto dal disciplinare di gara ...]</i> ;
<input type="checkbox"/> che il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia fideiussoria è il seguente (indicare)
Dichiarazioni relative al CCNL ed alla disponibilità di mano d'opera, mezzi e attrezzature
<input type="checkbox"/> che il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda è (specificare);
<input type="checkbox"/> di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
<input type="checkbox"/> di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL indicato nel bando di gara, identificato dal codice alfanumerico unico (specificare) [in alternativa]
<input type="checkbox"/> di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL, indicato identificato dal codice alfanumerico unico (specificare), ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
o in alternativa
<input type="checkbox"/> di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL, identificato dal codice alfanumerico unico (specificare) che garantisce le stesse tutele economico e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta tecnica, assicurando l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
<input type="checkbox"/> di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
<input type="checkbox"/> di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio dei lavori in caso di affidamento anticipato, avrà la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto;
<input type="checkbox"/> (personale di cantiere) di impegnarsi a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.), quale ad es. curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti le procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri, oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori, come richiesto dal cap. 3.1.1. dei CAM approvati con d.m.

23 giugno 2022 n. 256;
<input type="checkbox"/> (macchine operatrici) di impegnarsi a impiegare macchine operatrici di fase III A, a decorrere da gennaio 2024, di fase IV, a decorrere da gennaio 2026, di fase V, a decorrere da gennaio 2028, presentando al direttore dei lavori, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, i manuali d'uso e manutenzione ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza, come richiesto dal cap. 3.1.2. dei CAM approvati con d.m. 23 giugno 2022 n. 256;
Dichiarazioni relative agli obblighi di legalità, trasparenza e conflitto di interessi
<input type="checkbox"/> di accettare il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) accessibile al seguente link https://sisma2016.gov.it/2018/02/09/protocollo-quadro-di-legalita/ ;
<input type="checkbox"/> di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", di cui all'articolo 15.5 del disciplinare;
<input type="checkbox"/> di accettare i controlli previsti da "Accordo di Alta Sorveglianza" sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
<input type="checkbox"/> di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Lazio reperibile all'indirizzo https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-comportamento e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
<input type="checkbox"/> di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi come risultante dalla dichiarazione resa mediante l'Allegato [specificare];
Dichiarazioni relative agli obblighi di tracciabilità
<input type="checkbox"/> di rispettare le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;
<input type="checkbox"/> di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;
<input type="checkbox"/> a tal fine, indica gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti delle prestazioni rese a favore della stazione appaltante e le generalità persone delegate ad operare sui conti indicati: (indicare)
<input type="checkbox"/> che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Prefettura, entro 7 giorni;
<input type="checkbox"/> di assumere l'impegno a depositare presso la Stazione appaltante i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, nonché i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto ai fini della verifica da parte dei soggetti indicati dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Dichiarazioni relative al trattamento dei dati personali, accesso agli atti e domicilio digitale

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005 è il seguente (specificare)
- [per gli operatori economici transfrontalieri] indica il seguente domicilio fiscale ed il seguente indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS (specificare) e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato dal Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata;
- [in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici]: di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

Dichiarazioni relative all'utilizzo della Piattaforma

- di esonerare la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma medesima;
- di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio della Piattaforma o dalla violazione della normativa vigente;

Dichiarazioni specifiche

- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9 del disciplinare;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché a garantire le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019 , n. 14

per gli operatori economici NON ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale:

- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, sono i seguenti: (specificare)
- provvedimento di ammissione al concordato: _____
 - provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara: _____
- rilasciati dal Tribunale di _____

In alternativa per gli o.e. che abbiano presentato domanda di ammissione

- la domanda di concordato preventivo è stata depositata in data _____ e si è in attesa del decreto di ammissione, nonché, in caso di partecipazione in R.T., di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- di non partecipare alla gara quale mandataria del raggruppamento e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
- in caso di RTI, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

ULTERIORI DICHIARAZIONI:

- di non incorrere in un motivo di esclusione automatica, di cui all'art. 94 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per aver commesso i seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all'art. 94, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto
- che i soggetti indicati all'articolo 94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 nei cui confronti opera l'esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

N.	Cognome, Nome, luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Qualifica	Residenza
----	--	----------------	-----------	-----------

marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente:

- a) che sussistano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) che sussista una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) che sussistano rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi;

di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 ovvero che:

a carico di questo Operatore Economico **NON RISULTANO** violazioni **non definitivamente** accertate;

a carico di questo Operatore Economico **RISULTANO** le seguenti violazioni **non definitivamente** accertate:

che l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

che il debito tributario o previdenziale è stato integralmente estinto e che l'estinzione è stata perfezionata anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico (cft. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16);

in relazione alle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:

- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
- di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
- dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

che l'impresa è iscritta:

- (per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di.....
- (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o commerciale..... dello Stato di per la seguente attività:
(NB: l'attività deve essere attinente a quella oggetto dell'appalto)
 Codice attività: (obbligatorio),
 Numero di iscrizione:
 Data di iscrizione:
 Durata dell'impresa/data termine:
 Forma giuridica

di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

- INPS: sede di matricola n.....;
- INAL: sede di Matricola n.;
- CASSA EDILE: dimatricola n. e di essere in regola con i relativi contributi;

L'operatore economico si impegna ad assumere i seguenti impegni

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Con le seguenti modalità:

.....

EVENTUALI ULTERIORI DICHIARAZIONI:

In tale sezione vanno indicate eventuali ulteriori dichiarazioni in aggiunta a quelle di cui sopra, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: annotazioni sul Casellario delle imprese ANAC, carichi pendenti, iscrizioni nel casellario giudiziale (anche riferiti ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Dlgs 36/2023) ecc...

.....

(luogo) (data) (sottoscrizione)

(ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)

NB: La dichiarazione è firmata digitalmente e presentata dal legale rappresentante della mandante/consorzziata

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005⁵.
 Sottoscrizione digitale.



⁵ La domanda e le relative dichiarazioni **sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

ALLEGATO 2

PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti geografici, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) - di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - Sisma 2016- O.C.S.R. n. 42 del 31/12/2022 e ss.mm.ii. Importo complessivo stimato € 57.937.062,00 oltre IVA

SOGGETTO ATTUATORE: Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio

CUP C42E23007610001

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia, all'art. 22, Regolamento (UE) 2021/241, all'Art. 1, comma 1, lett. o), p), q).

Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.

Il/la sottoscritto/anato a (.....) il
Cod. fiscale
 residente a (.....) CAP via
 estremo documento di identità in corso di validità:
 Carta d'identità/Patente/Passaporto/Altro (specificare)..... avente numero
 rilasciato il da scadenza
 consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
 in relazione alla Istanza di partecipazione alla procedura in oggetto, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione:

DICHIARA¹

di essere **titolare effettivo** dell'impresa di seguito indicata:

Ragione socialeSede legale: Via
 CAP Comune Provincia..... Cod. fisc

¹ Nel caso di partecipazione alla procedura in Raggruppamento Temporaneo di Impresa/consorzi ordinari/agggregazioni di imprese di rete/GEIE, la presente dichiarazione deve essere resa da tutte le Società componenti il RTI/Consorzio/agggregazione/GEIE.
 Nel caso in cui l'Operatore Economico ricorra all'istituto del subappalto, si impegna a fornire – al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto – la presente dichiarazione da parte del subappaltatore.

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione):

.....

in quanto (*barrare l'opzione di interesse*)

in possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*)

.....

in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare la circostanza*)

.....

esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare la circostanza*)

.....

Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo si riporta quanto previsto dalle Linee Guida del MEF con riferimento al D.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019.

“Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società

Luogo e data

FIRMA

(Documento sottoscritto digitalmente da _____)

Note utili alla compilazione:

La presente dichiarazione deve essere resa e **sottoscritta digitalmente** dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, ognuno per quanto di propria competenza.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura, secondo le modalità indicate al par. 15.1 del disciplinare di gara.

La dichiarazione deve essere inserita nella Busta amministrativa.

ALLEGATO 3
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti geografici, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) - di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - Sisma 2016- O.C.S.R. n. 42 del 31/12/2022 e ss.mm.ii. Importo complessivo stimato € 57.937.062,00 oltre IVA

SOGGETTO ATTUATORE: Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio

CUP: C42E23007610001

Il/La sottoscritto/a ¹ _____ nato/a a _____ (____) il _____, residente a _____ (____) in via _____ n. _____, titolato a sottoscrivere legalmente la presente istanza per conto di _____ con sede legale in _____, CAP _____; via _____ n. _____, iscritta all'Agenzia delle Entrate di _____ Matricola INPS _____, numero di P.A.T. dell'INAIL _____ e C.C.N.L. applicato _____ ufficio per la verifica di violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento _____, codice fiscale _____ Partita IVA _____, di seguito denominato anche concorrente nella sua qualità di:

- Legale Rappresentante
- Istitore
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

¹ Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/istitutore

- dell'Operatore singolo,
- dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice.
- dei consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,
- della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o Consorzi Ordinari costituiti
- di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire
- di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un Consorzio Ordinario ancora da costituire
- dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
- delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
- del Gruppo Europeo Interesse Economico

in qualità di:

- operatore singolo
- raggruppamento temporaneo (*indicare se costituito o costituendo*) formato da: (indicare i ruoli ricoperti)
- Consorzio stabile
- Consorzio tra società cooperative
- Consorzio tra imprese artigiane
- Consorzio ordinario (*indicare se costituito o costituendo*)
- Rete dotata di organo comune
- Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza
- GEIE
- altro (*indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore, ad esempio operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese*)

SI IMPEGNA

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi alla Procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti geografici, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) - di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - Sisma 2016- O.C.S.R. n. 42 del 31/12/2022 e ss.mm.ii. Importo complessivo stimato € 57.937.062,00 oltre IVA, con riferimento a:

LOTTO 1 _____

LOTTO 2 _____

LOTTO 3 _____

(barrare il lotto per cui si intende partecipare e presentare offerta)

nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.

L'Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

OFFRE IL MASSIMO

<u>Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (CIFRE)%</u>	<u>Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (in LETTERE)</u>
_____	_____

al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Dichiara, pena l'esclusione, che, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono pari ad €

Dichiara, altresì, che i propri costi della manodopera sono pari ad €.....

L'Impresa dichiara, inoltre:

- a. che, l'offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l'aggiudicazione dell'appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato;
- b. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- c. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
- d. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto della determinazione del prezzo offerto;
- e. di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;
- f. che i corrispettivi risultanti dall'applicazione della percentuale di ribasso applicata sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
- g. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione nella percentuale di ribasso applicata sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA;
- h. di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- i. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, per tutta la durata contrattuale;
- j. di applicare le medesime condizioni per le ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara;
- k. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori descritti dalla documentazione di gara;
- l. di rispettare gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Luogo e data _____

Firma _____

NB: L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, indicate nella Lettera di invito.



MODELLO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DISPOSIZIONI NORMATIVE

PARTE 1 - CONTENUTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 1. Oggetto dell'appalto	3
ART. 2. Corrispettivo dell'appalto	3
ART. 3. Modalità di stipulazione del contratto	4
ART. 4. Categorie dei lavori e Qualificazione dell'Appaltatore	5
PARTE 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
ART. 5. Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni	6
ART. 6. Interpretazione	7
ART. 7. Documenti contrattuali.....	7
ART. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	8
ART. 9. Liquidazione giudiziale dell'Appaltatore	8
ART. 10. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	8
ART. 11. Direzione tecnica	9
ART. 12. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione	9
PARTE 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	11
ART. 13. Consegna e inizio lavori	11
ART. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori	13
ART. 15. Proroghe.....	13
ART. 16. Sospensioni ordinate dal R.U.P.	14
ART. 17. Penali in caso di ritardo nella esecuzione dei lavori e premio di accelerazione.....	14
ART. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma	15
PARTE 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	17
ART. 19. Lavori a corpo.....	17
ART. 20. Necessità di lavori a misura	17
ART. 21. Eventuali lavori in economia.....	18
ART. 22. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	18
PARTE 5 - DISCIPLINA ECONOMICA	19
ART. 23. Anticipazione del prezzo	19
ART. 24. Pagamento del corrispettivo.....	19
ART. 25. Conto finale e pagamenti a saldo.....	20
ART. 26. Adempimenti subordinati ai pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	21
ART. 27. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo.....	22
ART. 28. Revisione dei prezzi	22
ART. 29. Anticipazione del pagamento di taluni materiali	23
ART. 30. Cessione del contratto e cessione dei crediti	23
ART. 31. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	23
PARTE 6 - CAUZIONI E GARANZIE	25
ART. 32. Cauzione definitiva	25
ART. 33. Riduzione delle garanzie	25
ART. 34. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore	25
PARTE 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	27
ART. 35. Direzione dei lavori.....	27
ART. 36. Modifiche del contratto e varianti in corso d'opera	27
ART. 37. Diminuzione dei lavori	28
ART. 38. Varianti migliorative diminutive proposte dall'appaltatore	29
PARTE 8 - SICUREZZA NEI CANTIERI	30
ART. 39. Norme di sicurezza generali.....	30
ART. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	30
ART. 41. Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro	31
ART. 42. Piano di Sicurezza e Coordinamento	31
ART. 43. Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento	32
ART. 44. Piano Operativo di Sicurezza	32
ART. 45. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza	32
ART. 46. Settimanale di cantiere e relative penali.....	33
PARTE 9 – SUBAPPALTO	35



ART. 47.	Subappalto	35
ART. 48.	Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo	36
ART. 49.	Responsabilità in materia di subappalto.....	36
ART. 50.	Pagamento dei subappaltatori.....	37
ART. 51.	Sub-forniture e relative comunicazioni	37
ART. 52.	Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio).....	37
PARTE 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO		39
ART. 53.	Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti.....	39
ART. 54.	Riserve	39
ART. 55.	Collegio consultivo tecnico	40
ART. 56.	Accordo Bonario.....	40
ART. 57.	Controversie di natura economica e arbitrato	40
ART. 58.	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	40
ART. 59.	Risoluzione del contratto.....	42
ART. 60.	Recesso	43
PARTE 11 - ULTIMAZIONE LAVORI.....		44
ART. 61.	Ultimazione dei lavori	44
ART. 62.	Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione.....	44
ART. 63.	Presa in consegna dei lavori ultimati.....	44
PARTE 12 - NORME FINALI.....		45
ART. 64.	Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore.....	45
ART. 65.	Conformità agli standard sociali	47
ART. 66.	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	48
ART. 67.	Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati	48
ART. 68.	Terre e rocce da scavo.....	49
ART. 69.	Custodia del cantiere.....	49
ART. 70.	Cartello di cantiere	49
ART. 71.	Spese contrattuali, imposte, tasse	49
ART. 72.	Obblighi in materia energetica (da inserire in base all'esigenza del caso concreto).....	50
ART. 73.	Sistemi di gestione ambientale (da inserire in base all'esigenza del caso concreto).....	51


PARTE 1 - CONTENUTO DELL'APPALTO
ART. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per la realizzazione dei lavori avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI)
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio.
3. descrizione dell'intervento: Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n.42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n.62 del 14/11/2023 per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI), e suddiviso in n° 3 lotti, come di seguito indicati:

Lotto 1 SALARIA (tracciato dell'antica consolare romana, Via Salaria oggi SS4)

Lotto 2 TRONTO (alveo del fiume Tronto che nasce sul versante occidentale dei Monti della Laga)

Lotto 3 CASTELLANO (Torrente, principale affluente di destra del fiume Tronto);
4. Per una migliore comprensione delle opere oggetto di appalto si rimanda alla documentazione tecnica allegata.
5. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati progettuali, con i relativi allegati, posti a base di gara, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.
7. Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136:
 - a) il Codice Unico di Progetto (**CUP**) dell'intervento è il seguente [C42E23007610001].

ART. 2. Corrispettivo dell'appalto

1. L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 57.937.062,00 (cinquantasettemilioninovecentotrentasettemilasesantadue/00), (€ 68.889.497,00 comprensivo dell'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazione in aumento) esclusa IVA, di cui:
 - a) € 7.444.912,47 (settemilioni quattrocento quarantaquattromilanovecentododici/47) per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
 - b) € 2.896.853,10 (duemilioni ottocento novantaseimilaottocentocinquantatre/10) per i costi della sicurezza di cui all'articolo 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso.
2. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 7.444.912,47 calcolati sulla base attraverso l'applicazione degli indici minimi utilizzati nella verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, per come successivamente modificato e integrato, in funzione delle specifiche categorie di appalto (OG6/OS21/OG10).
3. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale
4. Il contratto collettivo applicato è: CCNL Edilizia, conformemente alle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare l'Allegato 1 "Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile" che dispone, tra l'altro, che le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili

[...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge;

5. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'articolo 108, comma 9, del Codice dei contratti.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'O.C.S.R. n. 126 del 28/04/2022, come modificato dall'art. 1 dell'O.C.S.R. n. 131 del 30/12/2022 e dall'O.C.S.R. n. 160 del 13 dicembre 2023, il prezzario applicato alla presente procedura è il Prezzario unico del cratere 2022 (salvo aggiornamenti) e per singole voci il prezzario regionale di riferimento vigente.

ART. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a misura".

Nell'appalto a misura il corrispettivo consisterà nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l'importo di un appalto a misura risulterà variabile.

In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:

Tipo di appalto	Criteri di offerta
A MISURA	Offerta con unico ribasso

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti.

2. Una volta disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice dei contratti, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni anche in pendenza di contenzioso ad eccezione dei casi previsti all'articolo 18, commi 2 e 4, del Codice dei contratti. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.
3. Non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 18 del Codice dei contratti, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
4. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, del Codice dei contratti, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
5. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
6. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata [specificare la forma prescelta].


ART. 4. Categorie dei lavori e Qualificazione dell'Appaltatore

1. Ai fini della definizione dei requisiti di ordine speciale in capo all'esecutore ai sensi dell'articolo 100 del Codice dei contratti sono state individuate le seguenti categorie.

Lotto 1

N.	Categoria Classifica	Descrizione delle categorie	Lavori inclusi oneri sicurezza [€]	Incidenza %	Indicazioni (prev./scorp)
1	Cat.OG.6 class. VII	acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€ 12.547.867,20	60%	Prevalente
2	Cat. OS21 class. IV bis	Opere strutturali speciali	€ 4.182.662,40	20%	Scorporabile
3	Cat. OG10 class. IV bis	Impianti [...] per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	€ 4.182.662,40	20%	Scorporabile

Lotto 2

N.	Categoria Classifica	Descrizione delle categorie	Lavori inclusi oneri sicurezza [€]	Incidenza %	Indicazioni (prev./scorp)
1	Cat.OG.6 class. VIII	acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€ 15.864.600,00	60%	Prevalente
2	Cat. OS21 class. V	Opere strutturali speciali	€ 5.288.200,00	20%	Scorporabile
3	Cat. OG10 class. V	Impianti [...] per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	€ 5.288.200,00	20%	Scorporabile

Lotto 3

N.	Categoria Classifica	Descrizione delle categorie	Lavori inclusi oneri sicurezza [€]	Incidenza %	Indicazioni (prev./scorp)
1	Cat.OG.6 class. VI	acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€ 6.349.770,00	60%	Prevalente
2	Cat. OS21 class. IV	Opere strutturali speciali	€ 2.116.590,00	20%	Scorporabile
3	Cat. OG10 class. IV	Impianti [...] per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	€ 2.116.590,00	20%	Scorporabile

2. Ai sensi dell'allegato II.12 del Codice dei contratti, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche:

Lotto 1 denominato SALARIA

Declaratoria	Cat. e Class.	Importo lavori inclusa sicurezza	SIOS (SI/NO)	% sul totale	Prevalente/scorporabile	Subappaltabile ex art. 119	Avvalimento
acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di	Cat.OG.6 class. VII	€ 12.547.867,20	NO	60,00%	Prevalente	SI (max 49%)	SI



irrigazione e di evacuazione							
Opere strutturali speciali	Cat. OS21 class. IV bis	€ 4.182.662,40	SI	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)	NO
Impianti [...] per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	Cat. OG10 class. IV bis	€ 4.182.662,40	NO	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)	SI
TOTALE		€ 20.913.112,00		100%			

Lotto 2 denominato TRONTO

Declaratoria	Cat. e Class.	Importo lavori inclusa sicurezza	SIOS (SI/NO)	% sul totale	Prevalente/scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento
acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Cat. OG.6 class. VIII	€ 15.864.600,00	NO	60,00%	Prevalente	SI (max 49%)	SI
Opere strutturali speciali	Cat. OS21 class. V	€ 5.288.200,00	SI	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)	NO
Impianti [...] per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	Cat. OG10 class. V	€ 5.288.200,00	NO	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)	SI
TOTALE		€ 26.441.000,00		100%			

Lotto 3 denominato CASTELLANO

Declaratoria	Cat. e Class.	Importo lavori inclusa sicurezza	SIOS (SI/NO)	% sul totale	Prevalente/scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento
acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Cat. OG.6 class. VI	€ 6.349.770,00	NO	60,00%	Prevalente	SI (max 49%)	SI
Opere strutturali speciali	Cat. OS21 class. IV	€ 2.116.590,00	SI	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)	NO
Impianti [...] per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	Cat. OG10 class. IV	€ 2.116.590,00	NO	20,00%	Scorporabile	SI (max 100%)	SI
TOTALE		€ 10.582.950,00		100%			

PARTE 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5. Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni

1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento

dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR, nonché alla normativa relativa agli interventi di ricostruzione post-sisma 2016.

3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
4. Ai sensi dell'Ordinanza Speciale n. 62 del 14 novembre 2023, art. 5 bis, in considerazione della pluralità, contestualità e omogeneità per tipologie degli interventi da realizzare, il Soggetto Attuatore può ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. Alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. I riferimenti normativi ivi contenuti al d.lgs. n. 50 del 2016, anche ai fini delle deroghe ivi previste, devono ritenersi riferiti ai corrispondenti istituti del d.lgs. n. 36 del 2023.

ART. 6. Interpretazione

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

ART. 7. Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato Speciale;
 - b) tutti gli elaborati progettuali, i relativi documenti allegati e le relazioni specialistiche, nessuno escluso;
 - c) le polizze di garanzia;
2. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Computo metrico estimativo, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
3. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze si riferiranno a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che

contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

4. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

ART. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la successiva immediata esecuzione dei lavori.

ART. 9. Liquidazione giudiziale dell'Appaltatore

1. Nel caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall'articolo 122 del Codice dei contratti. In questo caso, tuttavia, la semplice constatazione della liquidazione giudiziale costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni.
2. L'appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrà immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti previsti dall'articolo 124 del medesimo Codice dei contratti.
3. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una impresa mandante, è ammesso il recesso dell'impresa o delle imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto ai sensi dell'articolo 68, comma 17, del Codice dei contratti.

ART. 10. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'Appaltatore elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo indicati in sede di partecipazione alla gara. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori può richiedere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione delle persone indicate dall'appaltatore deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti, le parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed Appaltatore avverranno in conformità con quanto disposto dal

codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale

6. L'esecutore si impegna a comunicare, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d'appalto:
 - a) le modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante;
 - b) I dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilità dei pagamenti.
 - c) le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
7. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'esecutore a riscuotere.
8. In tal caso, sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla tracciabilità dei pagamenti (legge n. 136/2010 e s.m.i.).

ART. 11. Direzione tecnica

1. La direzione tecnica, ai sensi dell'articolo 25 dell'allegato II.12 al Codice dei contratti, è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'operatore economico, o da più soggetti.
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altri operatori economici qualificati; tali soggetti producono una dichiarazione di unicità di incarico. Il direttore tecnico, qualora sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
4. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

ART. 12. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano rispettivamente l'articolo 114 e l'Allegato II.14 al Codice dei contratti.

3. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
[In alternativa, qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali], il direttore dei lavori può prescrivere un diverso luogo di provenienza dei materiali, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. e il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del R.U.P..
4. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
5. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
6. Ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato citato, il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
7. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del Codice dei contratti e all'allegato I.9 al Codice, il direttore dei lavori può avvalersi di strumenti informatici di registrazione dei controlli effettuati che riuniti siano interoperabili con i modelli informativi.
8. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
9. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
10. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
11. L'appaltatore che nel proprio interesse o di propria iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
12. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

13. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'impresa appaltatrice. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
14. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
15. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore, con spese a carico di quest'ultimo, in qualsiasi momento, di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali e i componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.
16. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e dall'appaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
17. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al d.M. 23 giugno 2022 n. 256
18. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n 42 del 20 febbraio 2018).
19. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.lgs. 16 giugno 2017 n. 106.

PARTE 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 13. Consegna e inizio lavori

1. Per la realizzazione degli interventi di competenza e nel rispetto dei singoli cronoprogrammi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. I soggetti attuatori sottoscrivono appositi "Ordini di Attivazione" (di seguito, "OdA"), e provvedono, alla stipula del relativo contratto avente ad oggetto l'appalto della prestazione richiesta con l'operatore economico individuato all'esito della procedura (di seguito, "Contratto Specifico").
2. Ai sensi del comma 11, art. 6 della predetta Ordinanza Speciale è sempre consentito ai soggetti attuatori di procedere all'avvio in urgenza dei singoli Contratti specifici nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione degli appaltatori, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020; il soggetto attuatore può prevedere la consegna dei lavori o l'avvio dei servizi secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario, purché l'operatore economico risulti regolarmente iscritto nell'anagrafe antimafia degli esecutori, previsto dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;
3. Ai sensi del comma 16, art. 6 della predetta Ordinanza Speciale, inoltre, al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore, al momento della sottoscrizione dell'OdA, può

- inserirne nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori
4. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti, il direttore dei lavori, previa disposizione del R.U.P., provvede alla consegna dei lavori entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
 5. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al R.U.P.. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
 6. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori senza giustificato motivo, la stazione appaltante fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nonché, al verificarsi dei presupposti di legge, incamerare le cauzione, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore).
 7. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 3 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti. Ove l'istanza di recesso dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14 dell'articolo 3 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti.
 8. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
 9. Le disposizioni sulla consegna dei lavori si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.
 10. L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008.
 11. La Stazione appaltante può procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 e 9 del Codice dei contratti, per motivate ragioni ovvero quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

ART. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. La durata dell'accordo quadro, per ciascun lotto, è di 48 mesi salvo proroghe di cui all'art. 33 della Direttiva 2014/24/UE decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario, nei limiti delle effettive risorse finanziarie disponibili.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative condizioni.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma e del programma di esecuzione dei lavori.

ART. 15. Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del Codice dei contratti, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
2. La richiesta è presentata al direttore dei lavori, il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
3. Sull'istanza decide il R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento, sentito il Direttore dei lavori ed acquisito il parere del collegio consultivo tecnico.
4. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 81/ 2008, fino alla relativa revoca;
5. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

ART. 16. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la sospensione è disposta dal R.U.P. dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4, del Codice dei contratti.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse la sospensione.
3. Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 1, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
5. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
6. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
7. Fatto salvo il caso di proroga, l'esecutore ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi precedenti, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 6 dell'articolo 121 del Codice dei contratti, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 al Codice dei contratti.

ART. 17. Penali in caso di ritardo nella esecuzione dei lavori e premio di accelerazione

1. Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali come stabilito dell'articolo 122, comma 4, del Codice dei contratti.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 126 del Codice dei contratti, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'importo netto contrattuale.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 14 del presente Capitolato;



- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dal D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui all'articolo 64 del presente Capitolato comporta l'applicazione della seguente penale pari a euro 500,00 con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo
 5. La penale irrogata è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.
 6. La penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
 7. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
 8. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte della D.L., immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle già menzionate indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
 9. L'importo complessivo delle penali, ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del Codice dei contratti, non può superare il **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla già menzionata percentuale il R.U.P. può disporre la risoluzione del Contratto.
 10. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
 11. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale
 12. Qualora l'ultimazione finale dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Codice dei contratti, all'appaltatore è riconosciuto un **premio di accelerazione**, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Il premio è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili.
 13. La stazione appaltante riconosce all'appaltatore un premio di accelerazione determinato come sopra anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

ART. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 9, dell'allegato I.7 al Codice dei contratti, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma di esecuzione dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il già menzionato termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma di esecuzione dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;



- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Copia



PARTE 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 19. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella relativa tabella, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri di sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

ART. 20. Necessità di lavori a misura

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e, per tali variazioni, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 32, comma 8, dell'allegato I.7 al Codice dei contratti, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro a corpo, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione a corpo.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Capitolato Speciale.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Lavori a misura

La valutazione del lavoro è definita a misura da calcolare sulla base dei prezzi unitari in base ai quali, dopo la deduzione del ribasso offerto in base di gara e calcolato sull'importo per la parte soggetta a ribasso d'asta.

I lavori saranno appaltati a misura sulla base dell'elenco prezzi allegato al contratto. Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto per la parte soggetta a ribasso d'asta, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

ART. 21. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata come segue:
 - a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
 - a) nella misura dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti;
 - b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.

ART. 22. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

PARTE 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 23. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori anche nel caso di consegna in via d'urgenza.
2. L'anticipazione sarà erogata entro 15 (quindici) giorni dalla data di "effettivo" inizio degli stessi, e verrà compensata secondo il cronoprogramma della prestazione, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, proporzionalmente all'importo di pagamento erogato sul totale del contratto. In ogni caso al completamento delle obbligazioni contrattuali, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei contratti con le modalità previste dal medesimo articolo.
4. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 24. Pagamento del corrispettivo

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di 400.000,00 euro.
2. Accertato senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il " con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il R.U.P. emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, ai sensi dell'articolo 125, comma 5, del Codice dei contratti, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 125 del Codice dei contratti.
3. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del R.U.P..
4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e dall'articolo 125 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, a condizione che quest'ultimo presenti tutte le certificazioni relative alle opere oggetto del relativo stato di avanzamento dei lavori.
6. **[Al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 1 e 37 del D.L. 189/2016]** In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui all'articolo 4, comma 2, del

decreto legislativo 9 settembre 2002, n. 231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni

7. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
8. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
9. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
11. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.
12. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 26 del presente Capitolato Speciale. Per importo contrattuale si intende l'importo del Contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

ART. 25. Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 ed alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale è definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo. La rata di saldo è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.



5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conformi agli schemi tipo del decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
7. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 26. Adempimenti subordinati ai pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante:
 - a) della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - c) agli adempimenti di cui all'articolo 119 del Codice dei contratti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 comma 11 del Codice dei contratti.
3. Ai sensi dell'articolo 119, comma 14, del Codice dei contratti, e delle Ordinanze del Commissario Speciale per la Ricostruzione n. 58 del 04/07/2018 e n. 78 del 02/08/2019, per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
4. A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (articolo 4, comma 3, d.m. 143/2021).

5. L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria. Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (articolo 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.
6. Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
7. Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
8. L'impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l'esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
9. L'esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC ordinario.

ART. 27. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei già menzionati interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito, per cause imputabili alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 1.

ART. 28. Revisione dei prezzi

1. La Stazione appaltante deve dar luogo alla revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, le clausole di revisione si attivano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti.
3. Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli indici sintetici sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale, di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.
4. Il D.L. verifica il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valuta la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore.
5. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
6. Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
 - ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal R.U.P..
7. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del R.U.P..
 8. Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

ART. 29. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 30. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 119 del Codice, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e dell'Allegato II.14 al Codice.

ART. 31. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle già menzionate comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136/2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;



- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 59 del presente Capitolato Speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i già menzionati contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Copia

**PARTE 6 - CAUZIONI E GARANZIE****ART. 32. Cauzione definitiva**

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2 per cento dell'importo dell'Accordo Quadro, secondo quanto disposto dall'articolo 117 del Codice dei contratti (tenendo conto anche delle riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, Codice dei contratti richiamate all'articolo 117, comma 3, ultimo periodo).
2. L'importo della garanzia per i contratti attuativi è pari al 10% del valore del contratto stesso, fatte salve le maggiorazioni previste dal comma 2 dell'art. 117 del Codice.
3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 117 del Codice dei contratti in materia di garanzia definitiva.
4. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara ' per la qualificazione soggettiva dei candidati.
6. L'esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
7. In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Progetto, l'Appaltatore dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.

ART. 33. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 8, del Codice dei contratti, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'originario importo garantito, è svincolato con l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

ART. 34. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
2. L'importo della somma da assicurare è determinato in funzione dell'importo del lotto aggiudicato.
3. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
4. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

5. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo allegato al d.m. n. 193 del 16.09.2022.
6. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
7. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila euro).
8. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
9. *[In caso di lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti]* Il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
10. Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati e consorziati.

PARTE 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 35. Direzione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei contratti, per la direzione e il controllo dell'esecuzione del contratto è nominato, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del R.U.P., un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9 al Codice.
2. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9 al Codice dei contratti, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
3. Il Direttore dei lavori, gli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, le figure di cui all'allegato I.9 svolgono le attività e i compiti ai medesimi demandati dall'allegato II.14.
4. Il Direttore dei Lavori impartisce all'esecutore le disposizioni e istruzioni necessarie tramite disposizioni ed ordini di servizio che devono essere vistati dal R.U.P., comunicati all'esecutore (che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza) ed annotati nel giornale dei lavori.

ART. 36. Modifiche del contratto e varianti in corso d'opera

1. Trovano applicazione l'articolo 120 del Codice dei contratti e l'articolo 5 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti.
2. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal R.U.P. con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il R.U.P. dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti, all'art. 120, comma 1 e comma 3.
3. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto e se si verificano una o più delle condizioni previste al comma 6 dell'articolo 120 del Codice dei contratti.
4. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6 dell'articolo 120 del Codice dei contratti, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni o si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.
5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
6. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
7. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'articolo 120 del Codice dei contratti.
8. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli dai prezziari di cui all'articolo 41 del codice, ove esistenti; b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal R.U.P.. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi

- del presente comma risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del R.U.P.. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
9. Il direttore dei lavori fornisce al R.U.P. l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti e propone al R.U.P. le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.
 10. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del R.U.P. della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
 11. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del Codice dei contratti, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il R.U.P. per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.
 12. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
 13. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al R.U.P..
 14. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al R.U.P. unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del Codice dei contratti, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
 15. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), del Codice dei contratti, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
 16. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal R.U.P. all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del R.U.P., entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

ART. 37. Diminuzione dei lavori

1. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga, al verificarsi dei presupposti di legge, variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del Codice dei contratti.

**ART. 38. Varianti migliorative diminutive proposte dall'appaltatore**

1. L'impresa appaltatrice, durante l'esecuzione dei lavori, può proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
2. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del Codice dei contratti, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

Copia


PARTE 8 - SICUREZZA NEI CANTIERI
ART. 39. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del d.lgs. n. 81/2008;
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 81/2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento con le eventuali richieste di adeguamento;
 - d) il piano operativo di sicurezza;
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 65, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice dei

contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 81/2008 è individuata con il già menzionato atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 81/2008.
 5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 41. Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del d.lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

ART. 42. Piano di Sicurezza e Coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto in sede di redazione del progetto esecutivo sulla base delle prime indicazioni della sicurezza allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato d.lgs. n. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato Speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione dei lavori e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori, dandone atto nel verbale di consegna;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori.

ART. 43. Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 44. Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al già menzionato decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato d.lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i già menzionati operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato d.lgs. n. 81/2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

ART. 45. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al d.lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato



e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, ultimo periodo, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

ART. 46. Settimanale di cantiere e relative penali

1. Per ogni cantiere o sub- cantiere l'Appaltatore è tenuto a comunicare con cadenza settimanale e preventivamente entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento le informazioni richieste secondo il modello di seguito riportato.

SETTIMANALE DI CANTIERE						
Codice CUP (indicare il Codice CUP dell'Appalto)						
Codice APPALTO (indicare il Codice CIG dell'Appalto)						
APPALTO (indicare la descrizione dell'opera)						
REFERENTE DI CANTIERE						
SETTIMANA DAL (indicare la data di inizio della settimana di pertinenza del settimanale di cantiere nel formato GG/MM/AAAA) *dato obbligatorio						
AL (indicare la data di fine della settimana di pertinenza del settimanale di cantiere nel formato GG/MM/AAAA) *dato obbligatorio						
MEZZI						
IMPRESA (indicare la ragione sociale dell'impresa)	C.F./ Partita IVA	MEZZO (indicare la tipologia del mezzo)	TARGA/TELAIO (indicare la targa e/o il telaio del mezzo)	Attività svolta		
PERSONALE *						
IMPRESA (indicare la ragione sociale dell'impresa)	C.F./ Partita IVA	Cognome	Nome	Matricola Aziendale	Qualifica Professionale	Attività svolta

*Specificare i dati dei lavoratori se in distacco, l'impresa distaccataria e il CCNL applicato.

2. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:
 - a) In sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente Contratto Applicativo e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
 - b) In sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale pari al 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente Contratto Applicativo e con formale diffida all'Affidatario o al Sub Contraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'attività delle violazioni riscontrate;
 - a) In sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente Contratto Applicativo e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca a procedere nel sub contratto;
3. Per le finalità di cui al presente articolo l'Appaltatore ed i relativi preposti in cantiere, ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza verificano che:
 - a) Il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18 comma 1 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della Legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria delle presenze.
 - b) La bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 136/2010.
4. In caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni di legge, l'impresa di riferimento viene sanzionata:
 - a) In sede di primo accertamento con una penale di 1.000 (mille) euro;
 - b) In sede di secondo accertamento, con una penale di 1.500 (millecinquecento) euro;
 - c) In sede di terzo accertamento, con una penale di 2.000 (duemila) euro con formale diffida;
 - d) In sede di ulteriore accertamento, con una penale di 2.500 (duemilacinquecento) euro con risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e l'impossibilità di proseguire il sub contratto.

**PARTE 9 – SUBAPPALTO****ART. 47. Subappalto**

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Codice dei contratti.
3. L'Appaltatore può affidare in subappalto, ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei contratti, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria delle lavorazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti;
 - c) all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
 - d) dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.
 - e) il subappaltatore sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii, trattandosi di esecutore che interviene nella realizzazione dell'opera.
4. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo Codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del Codice dei contratti. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei, previa autorizzazione della stazione appaltante.
5. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici.
6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
7. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
8. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
10. Ai sensi del comma 9 dell'art. 6 dell'Ordinanza Speciale n. 31, se all'atto dell'emissione dell'OdA dovessero emergere prestazioni per le quali fosse necessario un requisito tecnico, organizzativo o economico-finanziario ulteriore rispetto a quello originariamente previsto, l'esecutore dovrà subappaltare l'attività ad un soggetto qualificato. Qualora l'esecutore non sia in grado per ragioni organizzative di reperire sul mercato subappaltatori qualificati disponibili ad eseguire la prestazione, l'esecutore avrà facoltà di non accettare l'OdA.

ART. 48. Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

1. Qualora l'esecutore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda avvalersi del subappalto per talune lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili, deve inoltrare al Responsabile Unico del Progetto specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all'autorizzazione della Stazione Appaltante. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
2. La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge l'autorizzazione non può essere negata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.
3. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
4. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

ART. 49. Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. L'esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed inoltre è tenuto a verificare l'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

ART. 50. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 119, comma 11, del Codice dei contratti.
2. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

ART. 51. Sub-forniture e relative comunicazioni

1. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare.
2. L'Appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Progetto almeno cinque giorni lavorativi prima dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.
4. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo Codice.
5. L'Appaltatore sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti.
6. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell'affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell'area di cantiere, come sotto specificato.

ART. 52. Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)

1. I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Progetto, o nel caso di sua inerzia da parte dell'esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a



quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.

2. Non si potrà procedere all'attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati adeguati e coordinati alla compresenza di più operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori (art. 97 d.lgs. n. 81/2008).
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere un'apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Copia

PARTE 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 53. Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti

1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e l'esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Progetto.
2. Il Responsabile Unico del Progetto ha l'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l'esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Progetto è comunicata al Direttore Lavori e all'esecutore i quali hanno l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto dell'esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilità nei modi e nei termini di legge.
3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con l'esecutore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell'esecutore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell'esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Progetto.

ART. 54. Riserve

1. Ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, l'Appaltatore deve iscrivere le riserve a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.
2. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità: a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi; b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto; c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo; d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.
3. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del R.U.P. a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
4. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
5. Non costituiscono riserve: a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità; b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto; c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti; d) le contestazioni circa la validità del contratto; e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da

circostanza a quest'ultima riferibili; f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

ART. 55. Collegio consultivo tecnico

1. Ai sensi dell'articolo 215 del Codice dei contratti per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Si rinvia, per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo, agli articoli 215 e seguenti del Codice e all'Allegato V.2.

ART. 56. Accordo Bonario

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell'esecutore, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall'articolo 210 del Codice dei contratti.
2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei contratti. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del progetto attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
4. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo bonario si rinvia all'articolo 210 del Codice dei contratti.

ART. 57. Controversie di natura economica e arbitrato

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte, ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti, mediante transazione, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Codice dei contratti, sono devolute all'autorità giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.

[In alternativa]

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211 del Codice dei contratti, sono deferite ad arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei contratti.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 214. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza. Il Presidente del collegio arbitrale è designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 2 dell'articolo 214 del Codice. Il Presidente e gli arbitri sono scelti tra soggetti di provata indipendenza ed esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che delle disposizioni del codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia all'articolo 213 del Codice dei contratti.

ART. 58. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:



- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro da lui indicato, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
 - e) è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;
 - f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;
 - g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale "prospetto paga" sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
 3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel già menzionato libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei già menzionati lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle già menzionate sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.


ART. 59. Risoluzione del contratto

1. Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
 - in caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico dell'appaltatore;
 - l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
 - il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto;
 - il mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, ove previsti;
 - qualora l'appaltatore non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all'ordine di servizio di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
 - in occasione della violazione di quattro ordini di servizio, anche non consecutivi, disposti dal Direttore dell'esecuzione;
 - nei casi di abbandono e/o interruzione ingiustificata delle lavorazioni;
 - nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
 - nel caso l'impresa affidataria impieghi personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
 - in applicazione del Protocollo Quadro di legalità.
2. La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto qualora:
 - nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti.
3. Si rinvia all'allegato II.14 al Codice dei contratti per la disciplina delle attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo in conseguenza della risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
5. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'articolo 122 del Codice dei contratti, le somme di cui al comma 5 del medesimo articolo 122 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento,

se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del Codice dei contratti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità stabilite dal Codice dei contratti, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 60. Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei contratti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.
3. L'allegato II.14 al Codice dei contratti disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

C O P I A

**PARTE 11 - ULTIMAZIONE LAVORI****ART. 61. Ultimazione dei lavori**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla D.L. le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La D.L. non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo.
4. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, il R.U.P. procede agli avvisi di cui all'articolo 16 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti.

ART. 62. Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Si applica la disciplina di cui all'articolo 116 del Codice dei contratti e di cui agli articoli dal 13 al 26 della Sezione III dell'Allegato II.14 del citato Codice.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 26 della Sezione III dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la Stazione Appaltante o l'esecutore si pronunciano entro il termine di 30 (trenta) giorni, dandone comunicazione al R.U.P.. Le deliberazioni della Stazione Appaltante sono comunicate all'Appaltatore.
5. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

ART. 63. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, oppure nel diverso termine assegnato dalla D.L., nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 24 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti.
2. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.


PARTE 12 - NORME FINALI
ART. 64. Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato, nonché a quanto previsto dalla normativa di settore, dalle Ordinanze del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
 - b) i movimenti terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta

alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

- l) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
 - n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r) ottemperare al rispetto delle prescrizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19;
 - s) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - t) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
 - u) gli adempimenti di cui alla legge n. 1086 del 1971, il deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata e dalle successive modifiche ed integrazioni, con specifico riferimento alle NTC 2018;
 - v) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
 - w) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - x) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - y) la richiesta tempestiva dei permessi ed il pagamento dei relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - z) l'installazione ed il mantenimento per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - aa) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - bb) predisporre e consegnare all'Amministrazione Appaltante in formato cartaceo e digitale gli elaborati grafici "as built" relativi a tutti gli interventi eseguiti ed oggetto dell'Appalto.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve

indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, Amministrazioni Pubbliche, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 120, comma 9, del Codice dei contratti.
6. L'Appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dalla D.L.;
 - c) a consegnare alla D.L., con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale e ordinate dalla D.L. che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla D.L.
7. L'Appaltatore deve produrre alla D.L. un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della D.L. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 65. Conformità agli standard sociali

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera [*specificare*] in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
 5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione delle penali, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 66. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore,
5. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
6. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo seguente.

ART. 67. Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006.

ART. 68. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale recante la disciplina della gestione delle terre e delle rocce di scavo stabiliti dal d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 che prescrive l'applicazione di due distinte procedure applicabili:
 - per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA con produzione maggiore di 6.000 m³, anche se il Piano di Utilizzo non richiede una autorizzazione esplicita (come previsto dal Capo II della norma, dall'articolo 8 all'articolo 19);
 - per i cantieri in cui la produzione di materiali da scavo è inferiore a 6.000 m³ (compresi quelli che riguardano opere sottoposte a VIA o ad AIA) e per i siti di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.
2. La norma prevede che si attesti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 del d.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 permettendo di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da presentare all'Arpa territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione (all'autorità competente nel caso di "cantieri di grandi dimensioni") utilizzando il modello di cui all'Allegato 6 del predetto d.P.R..
3. Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio. Il produttore deve inoltre confermare l'avvenuto utilizzo inviando una specifica Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) all'autorità competente, all'Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello di cui all'Allegato 8 del d.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.
4. Il trasporto al di fuori del sito di produzione deve essere accompagnato da apposita documentazione secondo il modello di cui all'Allegato 7 del d.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.

ART. 69. Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

ART. 70. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 cm di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Nel cartello di cantiere devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'articolo 119, comma 13, del Codice dei contratti devono essere indicati anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici nonché tutti dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
3. Il cartello di cantiere deve essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
4. Il cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici.

ART. 71. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.



2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore. In tal caso, il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 72. Obblighi in materia energetica (da inserire in base all'esigenza del caso concreto)

1. Il quadro legislativo relativo al rendimento energetico degli edifici è disciplinato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n.192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" (GU n. 222 del 23 settembre 2006 SO n. 158) e s.m.i.. Sono poi attuati dai DD.MM. del Ministero dello sviluppo Economico 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (GU n. 162 del 15-7-2015 - S.O. n. 39) "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (GU n. 162 del 15-7-2015 - S.O. n. 39) "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (GU n. 162 del 15-7-2015 - S.O. n. 39).
2. I provvedimenti elencati prevedono:
 - la documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 10 (Relazione Tecnica), prevista dall'art. 8 comma 1 del d.lgs. n. 192/2005 e s.m.i., che deve contenere quanto previsto dal d.M. 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici", documentazione a supporto del Capitolato d'Appalto;
 - la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti, asseverata dal Direttore dei Lavori, come previsto dall'articolo 8 comma 2 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.;
 - l'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio come realizzato, asseverato dal Direttore dei Lavori, come previsto dall'articolo 8 comma 2 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., e secondo quanto previsto dal d.M. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
3. L'Attestato di Prestazione Energetica è il primo documento del quale il soggetto certificatore deve avvalersi ai fini della redazione dell'Attestato di Certificazione Energetica dell'edificio come previsto dal d.M. 26 giugno 2015 Allegato 1, punto 7 "Modalità di svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica degli edifici".
4. La clausola di cedevolezza prevista dall'articolo 17 del d.lgs. n. 192/2005 e s.m.i., in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione Italiana, prevede che la materia sia di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province Autonome, e che le norme del d.lgs. n. 192/2005 e s.m.i., si applicano per le Regioni e Province Autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE.
5. I requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici, a livello nazionale, sono indicati dal d.M. 26 giugno 2015 Allegato 1.
6. La progettazione energetica, ed il relativo Capitolato d'Appalto, integra la progettazione del sistema edificio-impianto da progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi e comprende la selezione delle più idonee soluzioni ai fini dell'uso razionale dell'energia, incluse le caratteristiche architettoniche, tecnologiche dell'involucro edilizio e le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e di tutti gli impianti tecnici che usano energia, incluso l'utilizzo di impianti da fonti energetiche rinnovabili.

**ART. 73. Sistemi di gestione ambientale (da inserire in base all'esigenza del caso concreto)**

1. L'Appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.
2. L'appaltatore quindi si impegnerà a rispettare quanto prescritto nel criterio 2.1.1 del d.M. 11 Ottobre 2017 aggiornato con d.M. 23 giugno 2022 (GU del 6.8.2022 N.183) e l'elaborato progettuale "RSP_06 Relazione CAM".

Copia

Procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti geografici, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - O.C.S.R. Speciale n. 42 del 31/12/2022 e Speciale n. 62 del 14/11/2023

[forma pubblica amministrativa]

Schema di contratto per l'affidamento dei lavori di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI)

ART. 1 – PREMESSE.....	3
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	4
ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO	5
ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO	5
ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI	6
ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO	6
ART. 8 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	6
ART. 9 - PROGRAMMA ESECUZIONE DEI LAVORI	7
ART. 10 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	7
ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLO	10
ART. 13 - SUBAPPALTO	11
ART. 14 – CONTRATTI APPLICATIVI	11
ART. 15 – PENALI	12
ART. 16 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI - PROROGHE	12
ART. 17 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA	12
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO	12
ART. 19 - COLLAUDO	12
ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA	12
ART. 21 - POLIZZE ASSICURATIVE	13
ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO	13
ART. 23 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	13
ART. 24 - RISERVE	13
ART. 25 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ART. 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'	13
ART. 27 - PRESIDIO ALTA SORVEGLIANZA	13
ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI	16
ART. 29 - PANTOUFLAGE	16
ART. 30 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE	16
ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	17

SCHEMA ACCORDO QUADRO LOTTO N° [##]

procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n.33/2023, articolata in tre lotti geografici, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n.42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n.62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 33/2023, dei lavori relativi, relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI).

CUP: XXXXXXXXXXXXX; CIG: XXXXXXXXXXXXX

Codice Univoco Ufficio IPA è: UF307N.

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato "Committente" rappresentato dal Dott. Stefano Fermante nato ad _____ (____) il ____/____/____, in qualità di Direttore, munito di firma digitale, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

Il Sig. _____, nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____, C.F. _____ il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella qualità di:

A) legale rappresentante dell'impresa _____, con sede in _____, via _____, P.I. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____ ed all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (nel seguito, anche "Appaltatore");

oppure

B) [In caso di procuratore speciale, riportare gli estremi della procura prodotta nella forma minima della scrittura privata autenticata]

Procuratore Speciale dell'impresa _____, con sede in _____, via _____, P.I. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____ ed all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (nel seguito, anche "Appaltatore"), giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio _____ di _____ conferita con scrittura privata autenticata allegata al presente contratto in originale/copia conforme all'originale sotto la lettera "A"

oppure

C) [in caso di raggruppamento temporaneo - o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi]

Procuratore Speciale dell'impresa _____, con sede in _____, via _____, P.I. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, mandataria _____, costituito tra [specificare imprese partecipanti ed estremi mandato collettivo speciale con rappresentanza da allegare],

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'attuazione del programma unitario degli Interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI).
- l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, per l'espletamento della procedura di gara, si è avvalso del Sistema

Acquisti Telematici (S.TEL.LA);

- con Determinazione n. A01743 del 18/09/2023 l'ing. Patrizia Boccanera, in servizio presso l'USR Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice (D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);
 - con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. _____ del _____ si è stabilito di procedere all'indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, in tre lotti geografici, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n.42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n.62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 33/2023, dei lavori relativi, relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) per un importo complessivo stimato € 57.937.062,00 oltre IVA da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
 - a seguito dell'espletamento della procedura di gara è risultato aggiudicatario dell'appalto relativo al lotto n. [#] denominato _____ che ha offerto un ribasso economico del ____% corrispondente all'importo contrattuale di € _____ = oltre IVA;
 - con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. _____ del _____ sono stati approvati:
 - i verbali di gara afferenti alle sedute pubbliche del _____ con i quali veniva proposta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36 l'aggiudicazione dei lavori alla società [specificare e dettagliare in caso di R.T.I.- Consorzi – Geie, etc.], con sede in _____, per l'importo complessivo di € _____, oltre all'IVA di legge;
 - la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura di gara in oggetto, a favore dell'Operatore Economico _____ con sede legale in _____, Via _____, C.F. e P.I. _____;
 - In data _____ venivano concluse con esito positivo le verifiche di legge inerenti al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'Appaltatore, effettuate d'ufficio e mediante il sistema FVOE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito ANAC);
 - Con Determinazione _____ veniva disposta l'aggiudicazione all'Appaltatore, per l'importo complessivo di € [specificare in numeri ed in lettere], oltre all'IVA di legge, oltre all'IVA di legge;
 - Con nota prot. _____ veniva comunicato il provvedimento di aggiudicazione a tutti i partecipanti alla gara aventi interesse;
 - In data _____, l'Appaltatore procedeva a versare anticipatamente le spese contrattuali;
 - In data _____, l'Appaltatore trasmetteva la garanzia fideiussoria ex art. 117 del Codice pari ad [specificare estremi ed importo];
 - In data _____ l'Appaltatore produceva le polizze [specificare];
 - In data _____, l'Appaltatore trasmetteva l'elenco nominativo dei dipendenti da impiegare per l'esecuzione dei lavori, la tipologia di impiego, la documentazione comprovante i titoli e/o l'esperienza richiesta;
 - In data _____, l'Appaltatore rendeva la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);
 - [indicare eventuali altri documenti che l'operatore deve produrre prima della stipula del contratto];
- tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la documentazione

citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di questa Stazione appaltante.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori denominati di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) relativi al lotto N [##] denominato _____.

Specificamente, il presente Accordo Quadro ha la funzione di regolamentare gli Appalti Specifici che verranno assegnati all'operatore economico aggiudicatario mediante appositi Contratti Applicativi stipulati durante il periodo di durata dell'Accordo medesimo. I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà specificato dalla Stazione Appaltante negli ordini di attivazione (di seguito anche solo "OdA") e nello specifico schema di Contratto Applicativo. I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati in base ai criteri nel Disciplinare di gara che qui si intende integralmente riportato.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro l'Affidatario si impegna ad eseguire le Prestazioni che successivamente gli saranno affidate dalla Stazione Appaltante (di seguito "S.A."), previo ordine di attivazione del servizio, mediante specifico Contratto Applicativo, entro il periodo di validità e l'importo massimo previsti dall'Accordo Quadro fatto salvo quanto previsto dall'art. 33 della direttiva 2014/24/UE.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non potrà in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'Affidatario. La S.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e in relazione alle specifiche necessità, di affidare in tutto o in parte le Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro mediante gli strumenti contrattuali previsti dalle norme vigenti, ad altri operatori economici, senza che per questo gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro possano accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.

La S.A. non è vincolata ad emettere nel periodo di durata del presente Accordo Quadro, Contratti Applicativi che esauriscano – in tutto o in parte – l'importo contrattuale. La S.A. si riserva, altresì, la facoltà di esaurire l'oggetto del presente Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso, come previsto al successivo art. 3. In tali casi l'Affidatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

L'Affidatario dovrà svolgere le Prestazioni che gli saranno affidate con i Contratti Applicativi, in conformità a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Prestazionale, nell'Offerta e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato in risposta alla Procedura aperta con offerta assunta al registro di sistema numero _____ del _____, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali dell'appaltatore. L'esecuzione dei lavori è regolamentata:

- dal "Prezzario unico del cratere del Centro Italia", approvato con Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022. Per le voci in esso non presenti è fatto riferimento al Prezzario della Regione Lazio 2023; in subordine ai Prezzari delle altre regioni della cosiddetta "area cratere", ad altri prezzari ovvero alla formulazione di nuovi prezzi comprensivi di adeguata documentazione di indagine di mercato.

- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto n. 256/2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" e di quelli premianti offerti in sede di gara.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel seguito, anche C.S.A.) e dei sotto elencati documenti progettuali che, ad eccezione del Capitolato speciale d'appalto e dell'Elenco prezzi, seppur non materialmente allegati, vengono

sottoscritti dalle parti, e restano depositati agli atti della Stazione appaltante;

2. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella citata documentazione si fa espresso riferimento:
 - a quanto stabilito dall'Appaltatore nella propria offerta economica;
 - al Codice dei Contratti di cui al d.lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36;
 - al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - alle norme tecniche ed i testi citati nel C.S.A.;
 - alle Ordinanze del Commissario Straordinario Sisma 2016;
 - a tutte le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;
 - alle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente Accordo Quadro ha durata di quattro anni (48 mesi) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, o comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo disponibile in relazione allo specifico Lotto se antecedente la predetta durata massima. Ove alla scadenza del termine così individuato fossero ancora in corso Contratti Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo, il termine contrattuale si intenderà prorogato del tempo previsto per la loro ultimazione e comunque non oltre il termine massimo di cui all'art. 59, comma 1, del Codice.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma e del programma di esecuzione dei lavori.
4. In caso di ritardi nell'inizio o nell'andamento dei lavori verranno applicate le penali, così come disciplinate nel C.S.A..
5. In caso di anticipo rispetto al termine di esecuzione lavori è previsto il premio di accelerazione così come disciplinato nel C.S.A..
6. Ai sensi del comma 16, art. 6 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31/12/2022 applicabile al presente appalto ai sensi delle disposizioni della successiva Ordinanza Speciale n. 62 del 14/11/2023, al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore, al momento della sottoscrizione dell'OdA, può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori

ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del presente contratto relativo all'Accordo Quadro, Lotto n. [#] è pari ad Euro [_____], (_____/_____) IVA esclusa, oltre € _____ (_____/_____) per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, per un totale di € _____ (_____/_____).
2. Il contratto è stipulato a misura.
3. Nel predetto importo è ricompreso qualsiasi onere per l'espletamento delle prestazioni, delle forniture e delle provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal C.S.A., con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati progettuali, con i relativi allegati, posti a base di gara, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

1. La Stazione appaltante darà luogo alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60, del Codice dei contratti e secondo le modalità previste dal C.S.A., a cui si rinvia.

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, per ciascun Contratto Applicativo e comunque ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra dello stato di avanzamento lavori indicato nello specifico capitolato dell'opera da eseguire e comunque, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di 400.000,00 euro.
2. Il pagamento avverrà previa verifica da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva e all'esito positivo del DURC attestante la congruità della manodopera impiegata ai sensi dell'Ordinanza n. 78 , nonché dell'insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, previo benessere al pagamento rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, su attestazione di regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori.
3. Si precisa che la S.A. è assoggettata agli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007 e s.m.i.. Pertanto, tutte le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il codice univoco ufficio "UF307N", nonché il CIG e CUP di riferimento. Senza tali codici le fatture non potranno essere recapitate dal Sistema di Inter-scambio. Si precisa, ancora, che sulla base di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017, nei casi previsti da tale norma trova applicazione il meccanismo dello "split payment". Pertanto, l'Affidatario per le fatture emesse nei confronti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, dovrà esporre l'IVA in fattura con la presente annotazione: "Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ex art.17-ter del DPR 633/1972".
4. I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo di ciascuna rata di pagamento di ciascun Appalto Specifico, verrà effettuata una ritenuta dell'0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia che l'Affidatario osservi le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La ritenuta verrà svincolata all'approvazione da parte di S.A. delle prestazioni, previa fatturazione del relativo importo.
6. Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore solo a seguito dell'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento secondo gli importi e con le modalità che saranno previste dai singoli Contratti Applicativi.
7. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all'esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha l'onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse dalle mandanti.
8. Il titolo di spesa sarà intestato a [specificare] , con accreditamento delle somme, in ottemperanza dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 , n. 136, esclusivamente sul conto corrente dedicato acceso presso [specificare Istituto bancario, filiale Codice IBAN, soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato, con relative generalità].
9. Per le modalità di liquidazione dei corrispettivi si rimanda alla Parte 5 – "Disciplina economica" del C.S.A..

ART. 8 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Le modalità di contabilizzazione dei lavori sono disciplinate dalla Parte IV – "Contabilizzazione dei lavori" del C.S.A., a cui si rinvia.

ART. 9 - PROGRAMMA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla Direzione dei lavori un proprio programma esecutivo dei lavori secondo le disposizioni di cui all'art. 19 del C.S.A..

ART. 10 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare, l'Appaltatore:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro da lui indicato, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori
 - b) è vincolato ai suddetti obblighi anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, si impegna a [*specificare i relativi obblighi e dettagliare la disciplina delle clausole sociali previste; analogamente, integrare le pertinenti disposizioni se la stazione appaltante richiede requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice*];
 - d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
 - f) è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al [*specificare*], in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;
 - g) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;
 - h) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale "prospetto paga" sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel

predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento [adattare per protocolli di legalità per la sicurezza dei cantieri della ricostruzione].
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e obblighi previsti dal Capitolato speciale di appalto, dalla normativa di settore, dalle Ordinanze del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal C.S.A.;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e

- approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal C.S.A. o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal C.S.A. o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- t) gli adempimenti di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, il deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata e dalle successive modifiche ed integrazioni, con specifico riferimento alle NTC 2018;

- u) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
 - v) ottemperare alle prescrizioni previste dal d.P.C.M. del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) la richiesta tempestiva dei permessi ed il pagamento dei relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) l'installazione ed il mantenimento per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - aa) la predisposizione e la consegna alla Stazione Appaltante in formato cartaceo e digitale gli elaborati grafici "as built" relativi a tutti gli interventi eseguiti ed oggetto dell'Appalto.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, Amministrazioni Pubbliche, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.
 5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'art. 120 comma 9 del Codice dei contratti.
 6. L'Appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dalla D.L.;
 - c) a consegnare alla D.L., con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale e ordinate dalla D.L. che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla D.L.
 7. L'Appaltatore deve produrre alla D.L. un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della D.L. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
 8. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante:
 - ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto;
 - ogni variazione dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione.

ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune provvederà alla sorveglianza ed al controllo dei lavori affidati in appalto mediante il responsabile unico

del progetto (R.U.P.) e il Direttore dei lavori [specificare se coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9 al Codice].

2. Il R.U.P., anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si rinvia all'art. 6 dell'Allegato I.2 del Codice dei contratti in merito agli specifici compiti attribuiti al R.U.P..
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti, nell'esecuzione dei contratti il Direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P., valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento. Nell'esercizio delle funzioni affidate il Direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori [ove istituito] e interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dal C.S.A., si rinvia all'art. 1 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti in merito agli specifici compiti attribuiti al Direttore dei lavori.
4. Al verificarsi di inadempimenti degli obblighi contrattuali, la stazione appaltante procederà a contestarli all'Appaltatore con le modalità stabilite dall'art. 18 del C.S.A..
5. L'Appaltatore ha, altresì, l'obbligo di segnalare immediatamente, a mezzo Posta Elettronica Certificata, al responsabile del Comune circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare svolgimento.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Parte 9 - "Subappalto" del C.S.A. ed all'art. 119 del Codice.
2. [eventuale] La Stazione appaltante prende atto che l'Impresa ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare, nei limiti previsti dalla legge, le seguenti lavorazioni: [specificare].
3. L'accesso al cantiere di imprese incaricate per l'esecuzione di sub-contratti è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
4. Ai sensi dell'Ordinanza Speciale n. 62 del 14 novembre 2023 e delle deroghe in essa presenti richiamando le disposizioni di cui all'art. 6 comma 9 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, se all'atto dell'emissione dell'OdA dovessero emergere prestazioni per le quali fosse necessario un requisito tecnico, organizzativo o economico-finanziario ulteriore rispetto a quello originariamente previsto, l'esecutore dovrà subappaltare l'attività ad un soggetto qualificato. Rimane salva la disciplina del subappalto recata dal Codice dei contratti pubblici. Qualora l'esecutore non sia in grado per ragioni organizzative di reperire sul mercato subappaltatori qualificati disponibili ad eseguire la prestazione, l'esecutore avrà facoltà di non accettare l'OdA; in tal caso, le modalità di riassegnazione saranno stabilite nel Disciplinare unico di gara.

ART. 14 – CONTRATTI APPLICATIVI

1. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro, la S.A. affiderà degli appalti specifici che verranno assegnati all'Affidatario mediante appositi Contratti Applicativi. Tali Contratti saranno stipulati previa Oda all'operatore economico sottoscrittore del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, da espletarsi con le modalità e secondo i criteri previsti dal Disciplinare di gara, che qui si intende integralmente richiamato. I singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti Applicativi, saranno regolati dalle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nella Richiesta di attivazione del servizio e nei documenti alla stessa allegati.

ART. 15 – PENALI

1. Le penali da ritardo o inadempimento nell'esecuzione delle Prestazioni saranno disciplinate dalla S.A. nella OdA e riportate nel relativo Contratto Applicativo.
Le penali di cui sopra verranno comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta all'Affidatario notificata da parte del RUP via posta elettronica certificata (PEC).
Decorso 20 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Affidatario abbia opposto motivate controdeduzioni, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo relativo alla fase nella quale è assunto il provvedimento di applicazione delle penali.
2. L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte della S.A. di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato o dell'inadempimento posto in essere.
3. Resta fermo che la misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del singolo Contratto Applicativo, pena la risoluzione dello stesso in danno dell'Affidatario, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 126 del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 46 comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto recante "Settimanale di cantiere e relative penali" per ogni cantiere o sub- cantiere l'Appaltatore è tenuto a comunicare con cadenza settimanale e preventivamente entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento le informazioni richieste. Il mancato adempimento determina l'applicazione delle penali di cui al comma 2 dell'art. 46 del CSA.
5. Le violazioni di cui agli obblighi derivanti dall'applicazione del predetto articolo 46 comma 3 del Capitolato Speciale di Appalto determina l'applicazione delle penali previste al successivo comma 4 del medesimo articolo.

ART. 16 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI - PROROGHE

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del R.U.P. secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 17 del C.S.A..
2. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali possono essere concesse proroghe all'Appaltatore sono disciplinati dall'art. 16 del C.S.A..

ART. 17 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di gara, nei casi e secondo i limiti previsti dall'art. 120 del Codice dei contratti e dall'art. 5 dell'Allegato II.14 al citato Codice. Si rinvia, al riguardo, alla Parte 7 "Disposizioni per l'esecuzione" del C.S.A. *[da adattare in base alle ipotesi di modifica eventualmente contemplate nel Disciplinare di gara]*.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del Codice ed agli artt. 59 e 60 del C.S.A..

ART. 19 - COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del Codice dei contratti, di cui agli articoli dal 13 al 26 della Sezione III dell'Allegato II.14 del medesimo Codice e di cui alla Parte 11 – "Ultimazione dei lavori" del C.S.A..

ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva dell'importo di € [] rilasciata in formato digitale in data [] da [] con sede legale [].
2. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto, alla Parte 6- "Cauzioni e garanzie" del C.S.A..
3. La S.A. ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza

pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Affidatario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

4. La S.A. ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. In ogni caso, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la S.A. si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento a tale obbligo, la S.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
6. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

ART. 21 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore ha costituito polizza assicurativa n° [_____], in atti, emessa in data [*specificare*] da [_____], con sede legale in [_____], ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice dei contratti, a copertura dei danni arrecati alla Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti.
2. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto, alla Parte 6- "Cauzioni e garanzie" del C.S.A..

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

1. Ai sensi dell'art. 119 del Codice, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice dei contratti, dell'Allegato II.14 al Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 23 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Ai sensi dell'art. 215 del Codice per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Si rinvia, per quanto non espressamente stabilito con il presente articolo, agli artt. 215 e ss. del Codice dei contratti ed all'Allegato V.2 al Codice.

ART. 24 - RISERVE

1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dall'appaltatore sarà definita secondo la disciplina dettata dall'art. 7 dell'Allegato II.14 al Codice e dall'art. 54 del C.S.A..

ART. 25 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

1. L'Appaltatore deve informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti, ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato con deliberazione [*specificare*].
2. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare il Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, allegato alla documentazione di gara, e che il suo mancato rispetto costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 83-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159159/2011 e dell'art. 3 del d.l. 6 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

ART. 27 - PRESIDIO ALTA SORVEGLIANZA

1. In applicazione dell'art. 32 del decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, la lex specialis di gara è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dal vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale", del 21.07.2023.

2. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del predetto "Accordo di alta sorveglianza" del 21.07.2023, al fine di permettere la verifica in via preventiva, ovvero prima della formale adozione, della legittimità della documentazione riguardante l'affidamento e l'esecuzione dei contratti, dovranno essere trasmessi all'ANAC, al fine della verifica preventiva:
 - a) il presente schema di contratto;
 - b) le proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
 - c) il contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro;
 - d) ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività.
3. Ai sensi dell'articolo 5 del citato "Accordo di alta sorveglianza":
 - a) L'Appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
 - b) Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p..
4. Nei casi di cui alle lett. a) e b) l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.
5. Restano, altresì, ferme le disposizioni e le prescrizioni di cui al Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").
6. Trovano pertanto applicazione le seguenti disposizioni:
 - Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
 - Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
 - Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
 - Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi,

autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, di valutare l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei

contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara e quelle inerenti alla sottoscrizione del contratto, quelle di bollo e registro, nonché le imposte e tasse, presenti e future, esclusa l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) per la quale la stessa ha diritto di rivalsa a norma di legge.

ART. 29 - PANTOUFLAGE

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.gs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 30 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 210 e 212 del Codice dei contratti, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Rieti.
2. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del Codice dei contratti.
3. A tutti gli effetti di legge, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo indicati in sede di partecipazione alla gara. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal

contratto. Si applica la disciplina prevista dall'art. 11 del C.S.A..

ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. I dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del presente Contratto, sono trattati per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
3. I dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità di legge.
5. L'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati, la documentazione di gara e la documentazione contrattuale possono essere diffusi e/o pubblicati in ossequio ai vigenti obblighi di accesso, pubblicità e trasparenza, nonché in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
6. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali.
7. Il titolare del trattamento dei dati è [_____].

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile. l'Appaltatore dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31]

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti è stipulato in modalità elettronica, a mezzo di Posta elettronica certificata.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Stazione appaltante:

Il Direttore [_____].

Per L'Appaltatore:

[_____].

Copia

Procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti geografici, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n. 62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sisma 2016 - O.C.S.R. Speciale n. 42 del 31/12/2022 e Speciale n. 62 del 14/11/2023

[forma pubblica amministrativa]

Schema di contratto per l'affidamento dei lavori di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI)

ART. 1 – PREMESSE.....	4
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO	4
ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO	5
ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI	5
ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO	5
ART. 7 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	6
ART. 8 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	6
ART. 9 - PROGRAMMA ESECUZIONE DEI LAVORI	6
ART. 10 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	6
ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	7
ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLO	10
ART. 13 - SUBAPPALTO	11
ART. 14 – PENALI	11
ART. 15 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI - PROROGHE	11
ART. 16 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA	11
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO	12
ART. 18 - COLLAUDO	12
ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA	12
ART. 20 - POLIZZE ASSICURATIVE	12
ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO	12
ART. 22 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	12
ART. 23 - RISERVE	12
ART. 24 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ART. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'	13
ART. 26 - PRESIDIO ALTA SORVEGLIANZA	13
ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI	16
ART. 28 - PANTOUFLAGE	16
ART. 29 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE	16
ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	16

SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO OdA N° [#]

procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n.33/2023, articolata in tre lotti geografici, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza speciale n.42 del 31/12/2022 e dell'art. 5-bis introdotto con Ordinanza speciale n.62 del 14/11/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore per lotto, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 33/2023, dei lavori relativi, relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI).

LOTTO N. _____

OGGETTO INTERVENTO _____

CIG _____

CIG DERIVATO _____

CUP _____

Codice Univoco Ufficio IPA è: UF307N.

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato "Committente" rappresentato dal Dott. Stefano Fermante nato ad _____ (____) il ___/___/___, in qualità di Direttore, munito di firma digitale, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

Il Sig. _____, nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____, C.F. _____ il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella qualità di:

A) legale rappresentante dell'impresa _____, con sede in _____, via _____, P.I. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____ ed all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (nel seguito, anche "Appaltatore");

oppure

B) [In caso di procuratore speciale, riportare gli estremi della procura prodotta nella forma minima della scrittura privata autenticata]

Procuratore Speciale dell'impresa _____, con sede in _____, via _____, P.I. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____ ed all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (nel seguito, anche "Appaltatore"), giusta procura speciale conferita con atto rogito del notaio _____ di _____ conferita con scrittura privata autenticata allegata al presente contratto in originale/copia conforme all'originale sotto la lettera "A"

oppure

C) [in caso di raggruppamento temporaneo - o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi]

Procuratore Speciale dell'impresa _____, con sede in _____, via _____, P.I. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, mandataria _____, costituito tra [specificare imprese partecipanti ed estremi mandato collettivo speciale con rappresentanza da allegare],

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'attuazione del programma unitario degli Interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI).
- l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, per l'espletamento della procedura di gara, si è avvalso del Sistema Acquisti Telematici (S.TEL.LA);
- con Determinazione n. A01743 del 18/09/2023 l'ing. Patrizia Boccanera, in servizio presso l'USR Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice (D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- con determina n. del XX/XX/XXXX è stato nominato DEC per l'affidamento oggetto del presente Contratto l'ing./arch./geom.;
- l'Appaltatore è stato individuato all'esito di una procedura telematica aperta in tre lotti geografici esperita dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post sisma 2016 della Regione Lazio – aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, per la selezione di un operatore economico per ciascun lotto con il quale stipulare un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) – Lotto: [_____];
- l'Appaltatore e l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post sisma 2016 della Regione Lazio hanno stipulato il giorno XX/XX/20XX l'Accordo Quadro di cui al punto precedente acquisito al n. Reg. [_____] del [_____];
- l'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, si è impegnato a rispettare le condizioni contenute nella *lex specialis*, nel DIP e nel Capitolato Speciale di Appalto e dell'offerta presentata in sede di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'offerta, trovando quindi applicazione diretta nei singoli contratti attuativi;
- (se del caso, laddove l'operatore abbia dichiarato di ricorrere al subappalto) l'Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara, di ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 per le prestazioni relative a [_____];
- entrambe le parti, hanno concordemente dato atto dell'esistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi di cui al presente contratto;
- presa quindi visione della documentazione tecnica, l'Appaltatore, senza riserva alcuna, ha accettato l'affidamento in riposta all'ordine di attivazione della Stazione Appaltante prot. n. [_____] del [_____] come risulta dall'unita comunicazione ricevuta a mezzo pec il giorno [_____];
- ai fini della stipula del presente contratto attuativo, sono stati acquisiti il documento attestante la regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatore e la documentazione antimafia ove necessaria;
- l'Appaltatore, ha presentato, conformemente a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dalle Condizioni di affidamento accettate con la sottoscrizione dell'atto di adesione nonché dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023, la polizza fideiussoria n. [_____], rilasciata in data [_____] dalla [_____], con sede legale in [_____], che si allega in copia (All. -----), di importo di Euro [_____], pari al [_____] % dell'importo del presente contratto, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente affidamento e la polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno al doppio dell'importo del contratto attuativo, polizza n. [_____], rilasciata in data [_____] dalla [_____];

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la documentazione citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di questa Stazione appaltante.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, nell'ambito degli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli (RI) relativi al lotto N [##] denominato _____, conferisce all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori relativi all'OdA n. [_____] consistenti in [_____].
2. L'esecuzione delle opere sopra descritte affidate all'Appaltatore con OdA n. [_____] sono state approvate con Decreto del Direttore dell'USR Lazio n. [_____] del [_____], ed è stata garantita la relativa copertura economica.

Il presente Contratto Applicativo viene assegnato all'operatore economico aggiudicatario durante il periodo di durata ed efficacia dell'Accordo medesimo.

Con la sottoscrizione del presente Contratto Applicativo l'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni che affidate dalla Stazione Appaltante (di seguito "S.A."), attraverso ordine di attivazione del servizio n. [_____] , entro il periodo di validità e l'importo massimo previsti dell'Accordo Quadro fatto salvo quanto previsto dall'art. 33 della direttiva 2014/24/UE.

L'Affidatario dovrà svolgere le Prestazioni affidate con il presente Contratto Applicativo, in conformità a quanto previsto nel precedente Accordo Quadro sottoscritto, nel Capitolato Prestazionale, nell'Offerta e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato in risposta alla Procedura aperta con offerta assunta al registro di sistema numero [_____] del [_____], le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali dell'appaltatore. L'esecuzione dei lavori è regolamentata:

- dal "Prezziario unico del cratere del Centro Italia", approvato con Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022. Per le voci in esso non presenti è fatto riferimento al Prezziario della Regione Lazio 2023; in subordine ai Prezzari delle altre regioni della cosiddetta "area cratere", ad altri prezzari ovvero alla formulazione di nuovi prezzi comprensivi di adeguata documentazione di indagine di mercato.

- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto n. 256/2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" e di quelli premianti offerti in sede di gara.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente Contratto Applicativo ha durata di [_____] giorni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma e del programma di esecuzione dei lavori.
4. In caso di ritardi nell'inizio o nell'andamento dei lavori verranno applicate le penali, così come disciplinate nel C.S.A..
5. In caso di anticipo rispetto al termine di esecuzione lavori è previsto il premio di accelerazione così come disciplinato nel C.S.A..
6. Ai sensi del comma 16, art. 6 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31/12/2022 applicabile al presente appalto ai sensi delle disposizioni della successiva Ordinanza Speciale n. 62 del 14/11/2023, al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore, si riserva di inserire nei capitolati il doppio turno

di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del presente contratto relativo al Contratto Applicativo numero [_____] del Lotto n. [#] è pari ad Euro [_____], (_____/__) IVA esclusa, oltre € _____ (_____/__) per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, per un totale di € _____ (_____/__).
2. Il contratto è stipulato a misura.
3. Nel predetto importo è ricompreso qualsiasi onere per l'espletamento delle prestazioni, delle forniture e delle provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal C.S.A., con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati progettuali, con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI

1. La Stazione appaltante darà luogo alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60, del Codice dei contratti e secondo le modalità previste dal C.S.A., a cui si rinvia.
2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, per ciascun Contratto Applicativo e comunque ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra dello stato di avanzamento lavori indicato nello specifico capitolato dell'opera da eseguire e comunque, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di 400.000,00 euro.
2. Il pagamento avverrà previa verifica da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva e all'esito positivo del DURC attestante la congruità della manodopera impiegata ai sensi dell'Ordinanza n. 78 , nonché dell'insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, previo benessere al pagamento rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, su attestazione di regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori.
3. Si precisa che la S.A. è assoggettata agli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007 e s.m.i.. Pertanto, tutte le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il codice univoco ufficio "UF307N", nonché il CIG e CUP di riferimento. Senza tali codici le fatture non potranno essere recapitate dal Sistema di Inter-scambio. Si precisa, ancora, che sulla base di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017, nei casi previsti da tale norma trova applicazione il meccanismo dello "split payment". Pertanto, l'Affidatario per le fatture emesse nei confronti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, dovrà esporre l'IVA in fattura con la presente annotazione: "Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ex art.17-ter del DPR 633/1972".
4. I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo di ciascuna rata di pagamento di ciascun Appalto Specifico,

verrà effettuata una ritenuta dell'0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia che l'Affidatario osservi le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La ritenuta verrà svincolata all'approvazione da parte di S.A. delle prestazioni, previa fatturazione del relativo importo.

6. Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore solo a seguito dell'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento secondo gli importi e con le modalità che saranno previste dai singoli Contratti Applicativi.
7. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all'esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha l'onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse dalle mandanti.
8. Il titolo di spesa sarà intestato a [specificare], con accreditamento delle somme, in ottemperanza dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, esclusivamente sul conto corrente dedicato acceso presso [specificare Istituto bancario, filiale Codice IBAN, soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato, con relative generalità].
9. Per le modalità di liquidazione dei corrispettivi si rimanda alla Parte 5 – "Disciplina economica" del C.S.A..

ART. 7 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori anche nel caso di consegna in via d'urgenza.
2. Per le modalità di concessione dell'anticipazione si rimanda alla Parte 5 – "Disciplina economica" del C.S.A..

ART. 8 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Le modalità di contabilizzazione dei lavori sono disciplinate dalla Parte IV – "Contabilizzazione dei lavori" del C.S.A., a cui si rinvia.

ART. 9 - PROGRAMMA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla Direzione dei lavori un proprio programma esecutivo dei lavori secondo le disposizioni di cui all'art. 19 del C.S.A..

ART. 10 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare, l'Appaltatore:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro da lui indicato, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori
 - b) è vincolato ai suddetti obblighi anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, si impegna a [specificare i relativi obblighi e dettagliare la disciplina delle clausole sociali previste; analogamente, integrare le pertinenti disposizioni se la stazione appaltante richiede requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice];
 - d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

- f) è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al [specificare], in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;
- g) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;
- h) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale "prospetto paga" sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento *[adattare per protocolli di legalità per la sicurezza dei cantieri della ricostruzione]*.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e obblighi previsti dal Capitolato speciale di appalto, dalla normativa di

settore, dalle Ordinanze del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) i movimenti terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal C.S.A.;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal C.S.A. o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
 - n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal C.S.A. o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p) l'ideale protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - t) gli adempimenti di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, il deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata e dalle successive modifiche ed integrazioni, con specifico riferimento alle NTC 2018;
 - u) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
 - v) ottemperare alle prescrizioni previste dal d.P.C.M. del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) la richiesta tempestiva dei permessi ed il pagamento dei relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) l'installazione ed il mantenimento per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - aa) la predisposizione e la consegna alla Stazione Appaltante in formato cartaceo e digitale gli elaborati grafici "as built" relativi a tutti gli interventi eseguiti ed oggetto dell'Appalto.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, Amministrazioni Pubbliche, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione

delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'art. 120 comma 9 del Codice dei contratti.
6. L'Appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dalla D.L.;
 - c) a consegnare alla D.L., con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale e ordinate dalla D.L. che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla D.L.
7. L'Appaltatore deve produrre alla D.L. un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della D.L. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
8. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante:
 - ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto;
 - ogni variazione dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione.

ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune provvederà alla sorveglianza ed al controllo dei lavori affidati in appalto mediante il responsabile unico del progetto (R.U.P.) e il Direttore dei lavori [*specificare se coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9 al Codice*].
2. Il R.U.P., anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si rinvia all'art. 6 dell'Allegato I.2 del Codice dei contratti in merito agli specifici compiti attribuiti al R.U.P..
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti, nell'esecuzione dei contratti il Direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P., valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento. Nell'esercizio delle funzioni affidate il Direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori [*ove istituito*] e interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dal C.S.A., si rinvia all'art. 1 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti in merito agli specifici compiti attribuiti al Direttore dei lavori.
4. Al verificarsi di inadempimenti degli obblighi contrattuali, la stazione appaltante procederà a contestarli all'Appaltatore con le modalità stabilite dall'art. 18 del C.S.A..
5. L'Appaltatore ha, altresì, l'obbligo di segnalare immediatamente, a mezzo Posta Elettronica Certificata, al responsabile del Comune circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare svolgimento.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Parte 9 - "Subappalto" del C.S.A. ed all'art. 119 del Codice.
2. [eventuale] La Stazione appaltante prende atto che l'Impresa ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare, nei limiti previsti dalla legge, le seguenti lavorazioni: [specificare].
3. L'accesso al cantiere di imprese incaricate per l'esecuzione di sub-contratti è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
4. Ai sensi dell'Ordinanza Speciale n. 62 del 14 novembre 2023 e delle deroghe in essa presenti richiamando le disposizioni di cui all'art. 6 comma 9 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, se all'atto dell'emissione dell'OdA dovessero emergere prestazioni per le quali fosse necessario un requisito tecnico, organizzativo o economico-finanziario ulteriore rispetto a quello originariamente previsto, l'esecutore dovrà subappaltare l'attività ad un soggetto qualificato. Rimane salva la disciplina del subappalto recata dal Codice dei contratti pubblici. Qualora l'esecutore non sia in grado per ragioni organizzative di reperire sul mercato subappaltatori qualificati disponibili ad eseguire la prestazione, l'esecutore avrà facoltà di non accettare l'OdA; in tal caso, le modalità di riassegnazione saranno stabilite nel Disciplinare unico di gara.

ART. 14 – PENALI

1. Le penali da ritardo o inadempimento nell'esecuzione delle Prestazioni saranno disciplinate dalla S.A. nella OdA e riportate nel relativo Contratto Applicativo.
Le penali di cui sopra verranno comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta all'Affidatario notificata da parte del RUP via posta elettronica certificata (PEC).
Decorsi 20 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Affidatario abbia opposto motivate controdeduzioni, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo relativo alla fase nella quale è assunto il provvedimento di applicazione delle penali.
2. L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte della S.A. di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato o dell'inadempimento posto in essere.
3. Resta fermo che la misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del singolo Contratto Applicativo, pena la risoluzione dello stesso in danno dell'Affidatario, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 126 del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 46 comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto recante "Settimanale di cantiere e relative penali" per ogni cantiere o sub- cantiere l'Appaltatore è tenuto a comunicare con cadenza settimanale e preventivamente entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento le informazioni richieste. Il mancato adempimento determina l'applicazione delle penali di cui al comma 2 dell'art. 46 del CSA.
5. Le violazioni di cui agli obblighi derivanti dall'applicazione del predetto articolo 46 comma 3 del Capitolato Speciale di Appalto determina l'applicazione delle penali previste al successivo comma 4 del medesimo articolo.

ART. 15 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI - PROROGHE

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del R.U.P. secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 17 del C.S.A..
2. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali possono essere concesse proroghe all'Appaltatore sono disciplinati dall'art. 16 del C.S.A..

ART. 16 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di gara, nei casi e secondo i limiti previsti dall'art. 120 del Codice dei contratti e dall'art. 5 dell'Allegato II.14 al citato Codice. Si rinvia, al riguardo, alla Parte 7

“Disposizioni per l’esecuzione” del C.S.A. [da adattare in base alle ipotesi di modifica eventualmente contemplate nel Disciplinare di gara].

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del Codice ed agli artt. 59 e 60 del C.S.A..

ART. 18 - COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del Codice dei contratti, di cui agli articoli dal 13 al 26 della Sezione III dell’Allegato II.14 del medesimo Codice e di cui alla Parte 11 – “Ultimazione dei lavori” del C.S.A..

ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva dell’importo di € [_____] rilasciata in formato digitale in data [_____] da [_____] con sede legale [_____].
2. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto, alla Parte 6- “Cauzioni e garanzie” del C.S.A..
3. La S.A. ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Affidatario per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. La S.A. ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la S.A. si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento a tale obbligo, la S.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
6. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 117 del Codice.

ART. 20 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. L’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa n°[_____], in atti, emessa in data [specificare] da [_____], con sede legale in [_____], ai sensi dell’art. 117, comma 10, del Codice dei contratti, a copertura dei danni arrecati alla Stazione appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti.
2. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto, alla Parte 6- “Cauzioni e garanzie” del C.S.A..

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

1. Ai sensi dell’art. 119 del Codice, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 120, comma 12, del Codice dei contratti, dell’Allegato II.14 al Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 22 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Ai sensi dell’art. 215 del Codice per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Si rinvia, per quanto non espressamente stabilito con il presente articolo, agli artt. 215 e ss. del Codice dei contratti ed all’Allegato V.2 al Codice.

ART. 23 - RISERVE

1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dall’appaltatore sarà definita secondo la disciplina dettata dall’art. 7 dell’Allegato II.14 al Codice e dall’art. 54 del C.S.A..

ART. 24 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse dalla società _____ sarà utilizzato, il seguente conto corrente aperto presso la Banca:
 - _____
 - Agenzia: _____
 - C/C IBAN _____
4. Le persone delegate ad operare sul conto corrente sono:
 - _____ – C.F. _____ – nato a _____ il _____, residente a _____
5. Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

ART. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

1. L'Appaltatore deve informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti, ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato con deliberazione [specificare].
2. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare il Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, allegato alla documentazione di gara, e che il suo mancato rispetto costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto ai sensi ai sensi dell'articolo 83-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159159/2011 e dell'art. 3 del d.l. 6 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

ART. 26 - PRESIDIO ALTA SORVEGLIANZA

1. In applicazione dell'art. 32 del decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la lex specialis di gara è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dal vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale", del 21.07.2023.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del predetto "Accordo di alta sorveglianza" del 21.07.2023, al fine di permettere la verifica in via preventiva, ovvero prima della formale adozione, della legittimità della documentazione riguardante l'affidamento e l'esecuzione dei contratti, dovranno essere trasmessi all'ANAC, al fine della verifica preventiva:
 - a) il presente schema di contratto;
 - b) le proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
 - c) il contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro;
 - d) ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività.
3. Ai sensi dell'articolo 5 del citato "Accordo di alta sorveglianza":
 - a) L'Appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e

all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- b) Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p..
- 4. Nei casi di cui alle lett. a) e b) l'esercizio della potestà risolutiva da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.
- 5. Restano, altresì, ferme le disposizioni e le prescrizioni di cui al Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").
- 6. Trovano pertanto applicazione le seguenti disposizioni:
 - Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestatto, in quanto compatibili con il presente affidamento.
 - Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
 - Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
 - Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
 - Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
 - Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
 - Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
 - Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e

automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, di valutare l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo

coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara e quelle inerenti alla sottoscrizione del contratto, quelle di bollo e registro, nonché le imposte e tasse, presenti e future, esclusa l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) per la quale la stessa ha diritto di rivalsa a norma di legge.

ART. 28 - PANTOUFLAGE

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.gs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 29 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 210 e 212 del Codice dei contratti, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Rieti.
2. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del Codice dei contratti.
3. A tutti gli effetti di legge, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo indicati in sede di partecipazione alla gara. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Si applica la disciplina prevista dall'art. 11 del C.S.A..

ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. I dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del presente Contratto, sono trattati per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
3. I dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione

del contratto, per le finalità di legge.

5. L'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati, la documentazione di gara e la documentazione contrattuale possono essere diffusi e/o pubblicati in ossequio ai vigenti obblighi di accesso, pubblicità e trasparenza, nonché in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
6. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali.
7. Il titolare del trattamento dei dati è [_____].

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile. l'Appaltatore dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31]

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti è stipulato in modalità elettronica, a mezzo di Posta elettronica certificata.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Stazione appaltante:
Il Direttore [_____].

Per L'Appaltatore:
[_____].

Copia